

# Sul nuovo procedimento semplificato di cognizione\*

*Marcella Negri*

*Professoressa associata di Diritto processuale civile*

SOMMARIO: 1. Verso la progressiva generalizzazione del vecchio-nuovo rito “semplificato”? Breve riepilogo dei precedenti 2. I tratti qualificanti dell’intervento normativo ed i principali nodi problematici 3. L’ambito di applicazione del rito semplificato, tra pretesa “obbligatorietà” e potere giudiziale di mutamento del rito 4. Il ricarburato congegno del mutamento bidirezionale del rito secondo lo schema di decreto correttivo: la difficile quadratura del cerchio. 5. Reincarnazione del vecchio rito ordinario o clone del rito del lavoro? i chiarimenti apportati dal decreto correttivo

## **1. Verso la progressiva generalizzazione del vecchio-nuovo rito “semplificato”? Breve riepilogo dei precedenti**

Il nuovo rito semplificato, disegnato dagli artt. 281 *decies* segg. c.p.c., rappresenta una ulteriore tappa evolutiva del vecchio procedimento sommario di cognizione, che fece la sua prima comparsa nel 2009 come al-

\* Lo scritto riproduce con adattamenti il testo della relazione tenuta a Venezia il 20 marzo 2023 in occasione del primo incontro dedicato a «*La riforma del processo civile di primo grado: la fase introduttiva e preparatoria all’udienza di trattazione*» all’interno del ciclo di convegni su «*La riforma del processo civile*», organizzato dalla Università di Padova in collaborazione con la struttura didattica territoriale del distretto della Corte d’appello di Venezia. Nella versione qui pubblicata, con richiami di dottrina limitati all’essenziale, si tiene altresì conto delle novità introdotte dallo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149», approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024. Il contributo è aggiornato alla data del 30 aprile 2024.

ternativa *facoltativa* rispetto al rito ordinario<sup>1</sup>, evolvendosi poi nel 2014 – mercé l'introduzione dell'art 183 *bis* c.p.c. e della «piena inter-comunicabilità dei riti» per opzione del giudice – come primo, timido embrione di una gestione delle controversie ispirata alla modulazione proporzionata dello sviluppo della trattazione in ragione della maggiore o minore *complessità in concreto* della lite<sup>2</sup>.

Come noto, il procedimento originariamente disegnato dai previgenti artt. 702 bis ss. c.p.c. è venuto nel tempo progressivamente delineandosi come un *modello* o *archetipo procedimentale*, accanto al rito ordinario ed al rito del lavoro. Tracce evidenti di questa tendenza avevano trovato traduzione soprattutto nella sua trasformazione in rito *ex lege* esclusivo per una nutrita congerie di materie, anche molto sensibili, ad opera del D. lgs. n. 150/2011<sup>3</sup>. È superfluo sottolineare come questo passaggio si allontani dalla filosofia della flessibilità del procedimento alla luce delle esigenze della *singola* controversia, richiamando la logica più tradizionale dei riti differenziati per categorie di controversie in ragione del *thema decidendum* e di una predeterminazione normativa ed astratta delle conseguenti esigenze di trattazione: segnando una ambiguità nella logica ispiratrice del sistema di cui permane traccia anche la più recente riforma<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Artt. 702 bis segg. c.p.c., introdotti con l. n. 18.6.2009 n. 69 e tuttora applicabili ai processi introdotti prima del 28 febbraio 2023.

<sup>2</sup> Sull'esigenza di proporzionalità e flessibilità della organizzazione del processo in ragione della complessità della controversia, si registra una vasta convergenza, dietro la quale tuttavia si nascondono non irrilevanti divergenze circa il significato da attribuire a tali termini e su come realizzare l'obiettivo, a sua volta funzionale alla ragionevole durata dei processi. Senza poter qui riassumere i termini di un dibattito amplissimo, si rinvia per ogni opportuno riferimento a: R. CAPONI, *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 1442 segg.; nonché ai contributi raccolti in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, pp. 431 segg. Nel senso che l'art. 183 bis c.p.c. abbia rappresentato il primo esperimento di case management alle nostre latitudini: V. ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, pp. 339 segg., 343. Per uno sguardo in ottica comparatistica sulla organizzazione flessibile del processo: M. DE CRISTOFARO *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pp. 282 segg.; S. Boccagna, *La nuova organizzazione del processo*, in *Riv. dir. Proc.*, 2023, p. 1341 segg.

<sup>3</sup> Ulteriori estensioni si sono poi registrate con riguardo ai giudizi di opposizione alle divisioni su domanda congiunta (art. 791 *bis* c.p.c.) ed alle azioni di classe (art. 840 *ter* c.p.c.), oltre che con riguardo ai giudizi in materia di responsabilità medica ex art. 8 comma 3 l. 8.3.2017 n. 24, in questo caso tuttavia restando la possibile conversione al rito ordinario.

<sup>4</sup> Contro la proliferazione dei riti e dei modelli con differenti ambiti applicativi, generatrice di complicazioni applicative e soprattutto veicolo di potenziali errori nella scelta del rito corretto (fatali in assenza di chiare previsioni normative che ne sterilizzino le conseguenze, come opportunamente fa l'art. 4, comma 5, d. lgs. n. 150/2011): G. COSTANTINO, in

Il generico *favor* per un modello procedimentale più snello di quello ordinario ha ispirato inoltre la scelta, non del tutto coerente con la logica di allocazione efficiente e proporzionata delle risorse del servizio giustizia e di adattamento modulare delle forme del contraddittorio alle peculiarità delle singole controversie, di incentivarne l'utilizzo promuovendolo a "rimedio preventivo" della eccessiva lunghezza dei processi e condizionando l'accesso alla riparazione del pregiudizio da durata eccessiva del processo ai sensi della Legge Pinto all'instaurazione del processo con ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c.<sup>5</sup>. Ed in effetti, la predisposizione di una alternativa semplificata rispetto al rito ordinario di cognizione sembra rispondere, nelle intenzioni del legislatore, anche a quella pressante esigenza di accelerazione efficientistica che innerva tutte le ultime stagioni di riforma del processo civile ed in modo ancor più evidente quella del 2021/22. L'auspicio di centrare per tale via l'obiettivo di abbreviare la durata dei processi guida infatti la mano del legislatore nel tracciare per il rito alternativo un campo applicativo in progressiva espansione.

Facendo fortunatamente giustizia dell'idea di forgiare sul conio del vecchio procedimento c.d. sommario di cognizione, sia pure sensibilmente rimaneggiato ed irrigidito ibridandolo con il rigoroso regime preclusivo del rito del lavoro, addirittura il rito unico ed *esclusivo* per *tutte* indistintamente le cause di competenza del giudice monocratico<sup>6</sup>, la Commissione Luiso e la legge di delega (art. 1, comma 5 lett. n, l. n. 206/2021) più realisticamente restavano aderenti alla configurazione di un rito *ulteriore* e *alternativo* a quello ordinario dinanzi al Tribunale, pur conservando l'aspirazione ad ampliarne l'ambito di applicazione prefigurandolo come percorso *obbligato* in determinate circostanze, coagulate intorno alla figura della causa che presenti in concreto esigenze di istruzione non complessa. Si giunge così agli attuali artt. 281 *decies-terdecies*, che costituiscono il nuovo Capo III quater, Titolo II, Libro secondo del Codice di rito, rubricato «Del procedimento semplificato di cognizione»,

*La riforma della giustizia civile*, Cacucci, Bari, 2022, pp. 194 segg.

<sup>5</sup> Art. 1 *ter* L. 89/2001 introdotto con L. 28.12.2015 n. 208.

<sup>6</sup> Come prefigurato, salvo solo l'ambito riservato al rito del lavoro, dal progetto Bonafede (d.d.l. AS 1662 del 9 gennaio 2020) e già, ma con ben diversa configurazione del procedimento, dal d.d.l., nato dai lavori della Commissione Berruti, approvato dalla Camera il 10 marzo 2016 (atto AS 2284). Di fatto, in questi progetti si mirava a forgiare un nuovo rito di applicazione generale per le cause dinanzi al Tribunale monocratico, perdendo tuttavia ogni traccia di quella proporzionalità e modularità in concreto di cui erano espressione gli artt. 702 *bis* ss. e 183 *bis* c.p.c.

con cui l'art. 3, comma 21, D. lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 ha tradotto, più o meno fedelmente, i criteri direttivi dettati dalla legge di delega, improntati agli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione» del processo<sup>7</sup>. La disciplina novellata rimodula ed al contempo significativamente ritocca lo schema del previgente procedimento sommario di cognizione<sup>8</sup>, al dichiarato fine di renderlo più ospitale ed attrattivo mediante una disciplina più dettagliata dello svolgimento della dialettica processuale e dell'esercizio dei poteri difensivi delle parti. Significativamente, il procedimento originariamente dislocato nel Libro IV trova oggi più congrua collocazione all'interno del Libro I, Titolo II e viene contemporaneamente ribattezzato sostituendo l'aggettivo "sommario" con il più neutro "semplificato" (peraltro già in uso presso buona parte della dottrina), onde scongiurare ogni possibile equivoco sulla sua perfetta equipollenza rispetto agli altri riti a cognizione piena ed esauriente ospitati nel medesimo contesto, cioè il rito ordinario dinanzi al Tribunale ed il rito laburistico.

Nel nuovo assetto risultante dalla riforma, permangono dunque due diversi riti con campo di applicazione atipico quanto all'oggetto mediato ed immediato della controversia, potenzialmente applicabili dinanzi al Tribunale: il rito ordinario *ex artt.* 163 segg. c.p.c. ed il rito alternativo

<sup>7</sup> Senza pretese di completezza: A. MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *www.judicium.it*, 2023, pp. 1 segg.; G. BALENA, *Il (semi)nuovo procedimento semplificato di cognizione*, in *Giusto proc. civ.*, 2023, 1 segg.; R. TISCINI, *Commento agli artt. 281 decies segg.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, a cura di TISCINI-FARINA, Pacini, Pisa, 2023, pp. 395 segg.; G.P. CALIFANO, *Il rito semplificato di cognizione*, Zanichelli, Bologna, 2023; F.P. LUISO, *Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano 2023, pp. 132 segg.; A.R. MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di CECHELLA, Zanichelli, Bologna, 2023, pp. 169 segg.; A. CARRATTA, *Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in *Giur. it.*, 2023, pp. 697 segg.; A. GIUSSANI, *Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione*, in *Riv.dir. proc.*, 2023, pp. 632 segg.; E. DALMOTTO, *Il procedimento semplificato*, in *Lezioni sul nuovo processo civile*, a cura di Dalmotto, Zanichelli, Bologna, 2023, pp. 92 segg.; D. CASTAGNO, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Il processo civile riformato*, a cura di A. Ronco, Zanichelli, Bologna, 2023, pp. 180 segg.; M. STELLA, *I nuovi riti di cognizione e il ruolo dell'avvocato, in particolare nel rito semplificato*, in *DPCIEC*, 2023, pp. 815 ss.; F. NOCETO, *Ambiguità e discrasie nella disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, pp. 941 segg.; B. Gambineri, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il nuovo processo di cognizione di primo grado)*, in *Questione giustizia*, 2023, 67 ss G. FABBRIZZI, *Considerazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, pp.1579 segg.

<sup>8</sup> La Relazione illustrativa al D.lgs. n. 149/2022 esplicita il fine di realizzare la "semplificazione dei procedimenti attraverso il rafforzamento di un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione".

ex artt. 281 *decies* segg. Permane inoltre la possibilità di passaggio bidirezionale dall'uno all'altro su impulso del giudicante, dovendosi tuttavia adattare la funzionalità di tale congegno alla luce della trasformazione impressa al rito ordinario di cognizione: si tratta di una delle più evidenti smagliature nella tessitura della riforma, sulla quale non a caso si è concentrato il recentissimo intervento correttivo, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 febbraio 2024 ed al momento in cui si scrive tuttora all'esame del Parlamento.

In definitiva, il legislatore ha chiaramente optato per l'individuazione di percorsi procedurali tra loro alternativi, *ciascuno dei quali interamente o almeno sufficientemente predeterminato nel suo svolgimento*<sup>9</sup>, nettamente respingendo ogni suggestione incline ad abbandonare *in toto* la concreta determinazione del *modus procedendi* alla discrezionalità del giudice, secondo una malintesa nozione di *case management*<sup>10</sup>. Inoltre, il legislatore sembrerebbe (almeno nelle intenzioni) puntare alla parziale predeterminazione *ex lege* anche dell'*ambito applicativo* del rito alternativo, tentando di imbrigliare la valutazione giudiziale circa l'adeguatezza in concreto del rito alternativo: si indagherà oltre con quanto successo.

Al tempo stesso, permane la variante del rito semplificato *esclusivo*, previsto *ex lege* per talune controversie indipendentemente dalla mag-

<sup>9</sup> Sulle diverse alternative: I. PAGNI *Principio di proporzionalità e regole minime tra rito ordinario, rito del lavoro e tutela sommaria*, in *La tutela dei diritti e le regole del processo*, Bononia University Press, 2019, pp.113 segg. Il problema mi pare stia tutto nell'individuare il nucleo minimo irrinunciabile di regole che si ritenga necessario per non collidere con l'art. 111 Cost.: il vecchio procedimento ex art. 702 bis c.p.c. da taluni era visto come "disciplina mirabilmente equilibrata" (almeno nella misura in cui fosse seguito da un appello "aperto": M. DE CRISTOFARO *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, pp. 481 segg.); mentre da altri era giudicato come inammissibile abbandono all'arbitrio del giudicante nel forgiare caso per caso le regole del gioco (A. CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, pp. 449 segg.).

<sup>10</sup> Nel senso che la distinzione tra cognizione sommaria e cognizione ordinaria risieda nella predeterminazione normativa delle forme e dei modi di attuazione del contraddittorio e che "l'accelerazione dei processi e l'efficienza della giustizia non possano dipendere dall'estro del giudice": G. COSTANTINO in *La riforma della giustizia civile*, Cacucci, Bari, 2022, pp. 194 segg., 201; Id., *Note su tutela dei diritti e regole del processo*, in *La tutela dei diritti e le regole del processo*, Bononia University Press, 2019, pp.21 segg., 36A. PROTO PISANI, *Appunti sul valore della cognizione piena*, in *Foro it.* 2002, V, pp. 65 segg.; CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, cit., p. 467 segg. Nel senso che, fermo tale principio, la riserva di legge sancita dall'art. 11 cost., non osta ad un quantum di flessibilità e discrezionalità nella organizzazione del procedimento: A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, Zanichelli, Bologna, 2016, p. 143 segg.

giore o minore complessità in concreto della singola controversia, che non solo non viene abbandonata ma anzi guadagna terreno, come si avrà modo di precisare nel prossimo paragrafo.

Nonostante i tasselli del *puzzle* non siano in sé stessi poi troppo cambiati, la loro rispettiva posizione e soprattutto la loro posizione nel complesso quadro delle forme e dei modi di trattazione e decisione delle cause in primo grado risulta significativamente alterata. Occorre quindi comprendere quale sia oggi la reale posizione della pianeta «rito semplificato di cognizione» nella galassia del processo di cognizione in primo grado: posizione che risulta inevitabilmente influenzata anche dalle forze che hanno deformato il volto del rito ordinario, come sin qui conosciuto.

Benché oggi il rito più snello sia stato riplasmato in modo da ricondurlo, come peraltro lo aveva forgiato la prassi<sup>11</sup>, ad una alternativa non troppo dissimile dal rito ordinario cui eravamo abituati sino a ieri; non per questo può dirsi che il rito semplificato sia diventato un inutile dop-pione, dato che la rivoluzione copernicana che ha investito il rito ordinario irrigidendone oltremodo il corso, illumina il rito semplificato di nuova luce. Infatti, nel rito semplificato rivive la scansione di fasi fino a ieri consueta, con il primo incontro tra le parti ed il giudice che precede anziché seguire l'inizio della trattazione. Da qui il diffuso vaticinio di un ripetersi della nota vicenda che interessò il codice di rito del 1865, con il nuovo rito semplificato che, come avvenne per il rito sommario disegnato come residuale dal primo codice unitario<sup>12</sup>, soppianta nella prassi il rito

<sup>11</sup> In definitiva la discrezionalità e la flessibilità si traducevano essenzialmente nella possibilità di modulare lo svolgimento della trattazione evitando la concessione di termini per la trattazione scritta se in concreto inutili ed imponendo quindi la decisione già all'esito della prima udienza, oltre che nella possibilità di prescindere da formalità non essenziali nella assunzione delle prove (C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, Giappichelli, 2023, p. 368) e quindi nel prescindere «dai due irriducibili snodi del rito ordinario offerti dagli artt. 183 e 189 c.p.c.» (Relazione illustrativa al D. lgs 150/2011). Nel senso che il prevalente rito sommario di cognizione, ben diversamente dal procedimento camerale, fosse pienamente idoneo a soddisfare l'imperativo costituzionale della pre-determinazione delle forme del processo, in quanto la parziale de-formalizzazione trovava giustificazione nella sua esclusiva applicazione alle cause realmente semplici e risultava compensata dall'accesso ad un appello aperto: M. DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, cit., p. 481 segg.

<sup>12</sup> Sulle ragioni di fondo sottese - sotto l'impero del c.p.c. 1865 - alla disaffezione e quindi alla fuga del ceto forense dal rito formale, connotato da una fase preparatoria scritta anteriore al primo contatto con il giudice e soppiantato *de facto* dal rito sommario in cui invece la trattazione si svolge in udienza, *ex multis*: V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 126 segg.

ordinario «formale»: ma allora con buona pace dell'attitudine del primo a conseguire l'obiettivo della ragionevole durata dei processi<sup>13</sup>.

Prima di avventurarmi in valutazioni e prognosi, procederò ad illustrare brevemente in cosa consiste il *restyling* del vecchio procedimento sommario di cognizione, per poi isolare i principali nodi problematici della nuova disciplina ed infine evidenziare in quale misura questi abbiano trovato congrua soluzione nel recentissimo intervento correttivo, quale prefigurato dallo schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento il 10 marzo 2024.

## **2. I tratti qualificanti dell'intervento normativo ed i principali nodi problematici**

La nuova collocazione e la nuova denominazione impressa dal d.lgs. n. 149/2022 al rito alternativo confermano ed esplicitano la conclusione che si era ormai definitivamente consolidata con riguardo al previgente «procedimento sommario di cognizione», del quale dottrina e giurisprudenza prevalenti, ancorché a dire il vero non unanimi, erano giunte a riconoscere – nonostante la fuorviante denominazione – la piena idoneità ad esprimere una cognizione piena ed esauriente: non superficiale né incompleta, ma solo semplificata quanto alle forme del procedimento, e funzionale a rispondere alla domanda di tutela con un accertamento idoneo al giudicato<sup>14</sup>. Il legislatore non si è tuttavia limitato a mere modifiche formali, ma ha introdotto anche significative innovazioni strutturali. Rispetto al modello ispiratore, le novità di maggiore impatto attengono: al significativo ampliamento del suo ambito di applicazione rispetto alla precedente esperienza; alla più precisa predeterminazione normativa dello svolgimento del processo, in attuazione del principio direttivo stabilito

<sup>13</sup> La tentazione di fuggire dal rito ordinario può cogliere non solo le parti misoneiste, ma pure i giudicanti che acutamente percepiscono le difficoltà applicative del nuovo rito: la cui nuova conformazione, con il triplice giro di memorie rinnovato in occasione della fissazione di una nuova prima udienza, si rivela specialmente farraginoso in caso di liti-sensorzi successivi (si vedano oltre i tentativi di forzare in tali ipotesi il passaggio al rito semplificato)

<sup>14</sup> In questo senso, già esplicitato dalla Relazione illustrativa al D. lgs. 150/2011 descrivendo il procedimento sommario di cognizione «come giudizio a cognizione piena sia pure in forme semplificate ed elastiche rispetto ai due residui irriducibili snodi del rito ordinario offerti dagli articoli 183 e 189 del codice di procedura civile», si era del resto più volte espressa anche la Consulta: Corte cost. 26 novembre 2020 n. 253; Corte cost. 5 maggio 2021 n. 89.

dal legislatore delegante: principio direttivo peraltro sotto questo profilo assai scarno e tale da lasciare al legislatore delegato ampio spazio di manovra, limitandosi a prevedere che il rito dovesse essere «disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti».

Con riguardo all'ambito di applicazione - ferma come già per il suo antecedente l'incompatibilità con le controversie ricondotte *ex lege* ad altro e diversamente strutturato rito speciale e segnatamente al rito del lavoro ed ora anche al rito unificato per le persone, la famiglia e i minorenni ex Titolo IV *bis* del Libro II<sup>15</sup> - il nuovo procedimento semplificato di cognizione travalica la sfera rimessa al Tribunale monocratico e si estende anche alle residue ipotesi di decisione collegiale ex art. 50 *bis* c.p.c.<sup>16</sup>. In questo modo, il rito semplificato diviene ora potenzialmente applicabile anche alle controversie attribuite alle sezioni specializzate che decidono sempre in formazione collegiale, come deve dirsi anche per le sezioni specializzate per l'impresa<sup>17</sup>.

La piena fungibilità, ormai evidente anche a livello lessicale, tra percorso ordinario e percorso semplificato, già di per se stessa consente di superare ogni residua incertezza circa l'ammissibile introduzione con ricorso e trattazione con rito semplificato delle opposizioni a decreto ingiuntivo<sup>18</sup>. Anzi, alla luce del nuovo corso del rito ordinario, optare per

<sup>15</sup> Infatti dalla lettura coordinata degli artt. 281 *duodecies*, 40 comma 3 e 183 *bis* (ma identica conclusione ricava anche dalla previsione che il decreto correttivo sostituisce a quest'ultima disposizione, cioè il nuovo art. 171 *bis* comma 4) si ricava che il rito semplificato di cognizione rappresenta una alternativa solo rispetto al rito ordinario (così, con riguardo agli artt. 702 *bis* segg., Cass. civ. 5 luglio 2023 n. 18990).

<sup>16</sup> La scelta non appare contraddittoria, dato che la valutazione *ex ante* di una necessaria maggior ponderazione in sede decisoria non esclude che la causa *in concreto* possa presentare modeste esigenze istruttorie e rivelarsi così, almeno sotto questo profilo, "semplice". All'originaria limitazione alle controversie da decidersi in formazione monocratica in precedenza il legislatore aveva comunque già apportato deroghe puntuali, in svariate ipotesi di applicazione *ex lege* esclusiva del rito sommario ai sensi del D. lgs 150/2011.

<sup>17</sup> *Cfr.*, con riguardo ai previgenti artt. 702 *bis* ss. c.p.c., Trib. Roma, sez. spec. imprese, 27 maggio 2019, in *Foro it.* 2019, I, 2939.

<sup>18</sup> G. BALENA, *Il (semi)nuovo procedimento semplificato di cognizione*, cit., 3. La compatibilità con l'opposizione monitoria era stata peraltro già riconosciuta con riguardo agli artt. 702 *bis* segg. da: Cass. civ., 31 agosto 2023, n. 25543; Cass. civ., 23 novembre 2022, n. 34501. Nella citata pronuncia (relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale ed estranea quindi alla disciplina di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14) il S.C. riconosce infatti che l'opponente può liberamente optare in alternativa alla citazione per il ricorso

il ricorso ex art. 282 *decies* c.p.c. si presenta vantaggioso per l'opponente quando il decreto ingiuntivo sia stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva nella misura in cui la prospettiva di una auspicabilmente più celere celebrazione della prima udienza consente una più rapida definizione della istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.<sup>19</sup>. Benvenuto, anche se non indispensabile, appare dunque il chiarimento apportato sul punto dal decreto correttivo, là dove aggiunge all'art. 281 *decies* un terzo comma che espressamente sancisce la compatibilità del rito semplificato con l'opposizione monitoria<sup>20</sup>. Meno felice e meno comprensibile appare tuttavia la decisa ed inequivoca scelta di limitare espressamente la scelta del rito semplificato alle sole opposizioni pre-esecutive, escludendo quindi categoricamente che l'opponente possa avvalersi della forma del ricorso ex art. 281 *decies* nella seconda fase delle opposizioni a pignoramento, a valle della udienza cameral-cautelare ex art. 615, comma 2, come pure escludendone *tout court* la praticabilità per l'opposizione di terzo alla esecuzione<sup>21</sup>.

Il campo di applicazione del rito semplificato risulta ulteriormente esteso alle controversie di competenza del Giudice di Pace; in questo caso, tuttavia gli artt. 281 *decies* c.p.c. sono richiamati con *clausola di compatibilità*, discostandosi così dalla proposta della Commissione Luiso che propendeva per una estensione secca del rito semplificato. Ammesso che il legislatore delegante, impartendo la direttiva della «uniformazione al rito ordinario davanti al Tribunale monocratica», mirasse ad eliminare uno tra i tanti riti differenziati (quello dinanzi al Giudice di pace), non sembra che il legislatore delegato abbia perfettamente centrato l'obiet-

ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (analogamente: Cass. civ., 11 marzo 2021, n. 6817; Cass. civ., 27 settembre 2016, n. 19025).

<sup>19</sup> *Ex multis*: S. RUSCIANO, *Note minime su l'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia*, in *Dir. proc. civ. e comp.*, 2023, pp. 733 segg.

<sup>20</sup> «Le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli artt. 615, primo comma, 617 primo comma, e 645»

<sup>21</sup> L'applicabilità alle opposizioni esecutive del rito sommario di cognizione appare in effetti tutt'altro che scontata, in ragione delle peculiarità procedurali che ne renderebbero complesso l'innesto; tuttavia, in dottrina se ne era dimostrata la praticabilità (non solo per l'opposizione a precetto, ma pure per) l'opposizione all'esecuzione e quella del terzo, ovviamente a valle della udienza cameral-cautelare ex art. 615 comma 2 e art. 185 disp. att. c.p.c. (R. METAFORA, *L'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione*, in *Giusto processo civ.*, 2015, pp. 809 segg., 832, la quale esclude solo le contestazioni ex artt. 512 c.p.c.; O. DESIATO, *Opposizioni esecutive e procedimento sommario di cognizione*, in *Tutela giurisdizionale e giusto processo. Studi in memoria di F. Cipriani*, III, cit., pp. 1567 segg., 1576 segg.).

tivo, forgiando piuttosto una variante-adattamento del rito semplificato, la cui più evidente peculiarità consiste nell'impossibilità di conversione nel rito ordinario<sup>22</sup>. Sull'assunto che le controversie devolute al giudice onorario siano per definizione «non complesse», il rito semplificato diviene qui *l'unico applicabile* a prescindere dalla valutazione caso per caso della sua maggiore o minore adeguatezza alle caratteristiche della controversia, dato che l'art. 316 comma 1 prevede perentoriamente che «davanti al Giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione». Una nuova ipotesi in cui il rito semplificato diviene “esclusivo” si affianca così a quelle già individuate dal d.lgs. 1.9.2011 n. 150, dove ogni riferimento al previgente procedimento sommario di cognizione è stato sostituito con il rinvio agli artt. 281 *decies* segg.<sup>23</sup>, oggi ulteriormente arricchite dall'art. 30 *bis*, comma 3 e comma 4, relativo a taluni giudizi in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto della Unione Europea e dalle convenzioni internazionali.

L'ampliamento del campo di applicazione del rito “snello” si accompagna ad interventi “incentivanti”: tra questi, si annovera la modifica dell'art. 2658 c.c., che mira ad eliminare una potenziale remora ad avvalersi del rito semplificato, in caso di urgenza di trascrivere la domanda<sup>24</sup>,

<sup>22</sup> In disparte l'incomprensibile riferimento nell'art. 319 c.p.c. alla costituzione dell'attore con ricorso notificato, di cui si è coralmemente sottolineata la sgrammaticatura, dato che nei processi che iniziano con ricorso, come il processo del lavoro e come appunto il rito semplificato, l'attore si costituisce in giudizio mediante il deposito del ricorso introduttivo, che contestualmente segna l'avvio della pendenza della lite. Il *lapsus calami* viene emendato dal decreto correttivo.

<sup>23</sup> Più in generale, il nuovo rito semplificato sostituisce il vecchio rito sommario ovunque questo venisse richiamato. Il legislatore ha infatti coordinato con la nuova disciplina le disposizioni del D. lgs. n. 150/2011 che facevano rinvio agli abrogati artt. 702 bis ss. Il mancato coordinamento dell'abrogazione dell'intero Capo III *bis* del Titolo I del Libro IV con il testo dell'art. 840 ter c.p.c. ha trovato opportuna soluzione nel recente correttivo già citato. Che si trattasse di una mera dimenticanza, e che il rinvio dovesse intendersi come mobile o formale e quindi oggi rivolto alla nuova disciplina, era peraltro evidente già in precedenza: ed infatti in successivi interventi in ambiti assai vicini il legislatore ha espressamente richiama il nuovo rito semplificato (ci si riferisce alle azioni rappresentative consumeristiche ed all'art. 140 *septies* comma 8 d. lgs. n. 296/2005, come novellato dal d. lgs. n. 28/2023). Il correttivo ha provveduto inoltre a coordinare il testo dell'art. 791 bis comma 4 c.p.c., superando analogo svista.

<sup>24</sup> Quando la domanda giudiziale sia tra quelle che possono essere trascritte, l'attore potrà infatti procedere alla trascrizione presentando copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso il Tribunale, in deroga alla disciplina generale che richiede la presentazione di copia della domanda notificata a controparte. Segnala il rischio di abuso della trascrizione nei casi in cui il ricorso venga depositato ma poi non venga notificato, determinandosi l'estinzione del processo senza

e probabilmente, almeno nelle intenzioni del legislatore, l'aver mantenuto il nesso tra rito semplificato e indennizzo *ex lege* Pinto<sup>25</sup>, peraltro disattendendo le indicazioni del delegante<sup>26</sup>. Ragionando in termini di incentivi e disincentivi, sul piatto della bilancia va tuttavia posto anche un effetto secondario ed indiretto della marcata normalizzazione del rito semplificato, di cui subito appresso. Infatti, la collocazione all'interno del libro II ha fatto venire meno l'incentivo fiscale, posto che ora certamente il contributo unificato da corrispondere sarà quello ordinario, ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.P.R. n. 115/2002, T.U. spese di giustizia, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del libro IV, Titolo I, c.p.c.

Quale sia effettivamente la porzione di contenzioso destinato a confluire nel percorso semplificato lo si ricava però soprattutto dall'art. 281 *decies*, disposizione che cerca, facendo tesoro della esperienza applicativa, di offrire parametri meno equivoci della vecchia formula "istruttoria non sommaria" contenuta nell'art. 702 bis c.p.c. Qui si registra una delle più vistose innovazioni e cioè la individuazione di un'area in cui il rito semplificato dovrebbe essere *necessariamente* adottato, ma sul significato di questa obbligatorietà occorre intendersi. Si tratta di uno dei nodi centrali, sul quale mi riservo dunque di tornare per comprendere se davvero si possa distinguere tra un ambito di rito semplificato necessario e un ambito di rito semplificato facoltativo, dopo avere sommariamente delineato il procedimento.

Venendo dunque alla articolazione del procedimento, nonostante l'ampio spazio di manovra lasciato dalla delega, il legislatore delegato ha

che ne consegua automaticamente la cancellazione della trascrizione: V. DE CAROLIS in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, a cura di TISCINI-FARINA, cit., pp. 82 segg.

<sup>25</sup> Previsione poco sensata, ma che la Consulta (Corte cost. 121/2020), peraltro pronunciandosi con riguardo agli artt. 183 bis e 281 *sexies*, ha fatto salva reputandola non lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, discorrendo di "comportamento collaborativo" consistente nel manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato. Il punto però non sta nella (in effetti non esistente *vulnus* al diritto di agire e difendersi nel processo presupposto, ma) nell'essere il comportamento richiesto alla parte solo un inutile adempimento formale, maldestro tentativo di porre un "filtro" alla pioggia di richieste municipali di indennizzo, inadeguato peraltro a schermare da domande rivolte alla Corte EDU.

<sup>26</sup> Si veda il vigente art. 1 *ter* l. n. 24.3.2001 n. 89. Per contro la delega prevedeva al comma 22 lett E di sostituire il riferimento al rito semplificato con l'utilizzo di strumenti conciliativi, segnatamente la negoziazione assistita e la mediazione anche al di fuori delle ipotesi di obbligo: probabilmente si è temuto che per tale via si sarebbe dato ingresso ad una nuova ipotesi di giurisdizione condizionata con i relativi dubbi di legittimità costituzionale.

ampiamente ripreso il canovaccio del previgente rito sommario, da un lato cogliendo l'occasione per chiarire definitivamente taluni profili che avevano ingenerato dubbi e difficoltà e dall'altro lato però insufflandovi un nuovo spirito.

Così, prendendo atto della impostazione prevalente, si esplicita che la chiamata di terzo è ammessa con la medesima latitudine prevista per il rito ordinario e quindi in tutte le ipotesi dell'art. 106 e non più solo per la chiamata in garanzia; come pure si esplicita che anche l'attore, alle medesime condizioni che valgono nel rito ordinario, può a sua volta determinare un ampliamento soggettivo della controversia<sup>27</sup>. L'espressa menzione di poteri innovativi del convenuto conferma che il carattere oggettivamente o soggettivamente cumulativo del processo di per sé stesso non osta alla trattazione in forme semplificate, come ulteriormente ribadisce l'art. 281 *duodecies* comma 2; tuttavia, dalla complessiva disciplina si ricava che le domande cumulate potranno assai spesso impedire la trattazione in forme semplificate, come si dirà appresso. Caduto il limite della collegialità e divenuto potenzialmente applicabile il rito semplificato a qualsiasi controversia pendente in primo grado (diversa da quelle soggette al rito del lavoro), è venuta meno l'irragionevole sanzione di inammissibilità con cui in precedenza l'art. 702 *ter*, in spregio del principio generale in materia di errore sul rito ricavabile dall'art. 4 comma 5 d. lgs. 150/2011, fulminava la proposizione con ricorso ex art. 702 *bis* di una domanda destinata a decisione collegiale e pertanto in astratto, e non solo in concreto, estranea all'ambito di applicazione del rito. Prendendo atto del principio sotteso a Corte cost. n. 253/2020, incentrato sul bilanciamento tra l'interesse a seguire un rito semplificato e celere ed il prevalente interesse al coordinamento dei giudicati in ipotesi di connessioni forti, si è quindi eliminata, oltre all'inammissibilità della domanda riconvenzionale a decisione collegiale, anche l'incongrua previsione di una *necessaria* separazione della riconvenzionale complessa<sup>28</sup>. Si favorisce in questo modo e molto opportunamente il processo simultaneo, da svolgersi nelle forme ordinarie, quando le domande siano connesse

<sup>27</sup> Art. 281 *duodecies*, comma 2, c.p.c. Ne risulta altresì confermata la conclusione, già in precedenza diffusa, secondo cui il rito semplificato ben può ospitare anche interventi volontari di terzi ovvero chiamate per ordine del giudice.

<sup>28</sup> Corte cost. 26.11.2020 n.253 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 702 *ter*, comma 4, c.p.c. nella parte in cui prevedeva che la domanda riconvenzionale di competenza del collegio di Tribunale doveva essere dichiarata inammissibile, e quella "complessa" necessariamente separata, indipendentemente dall'intensità della connessione con il conseguente rischio di conflitto di giudicati in caso di nessi di pregiudizialità-dipendenza.

per pregiudizialità dipendenza o incompatibilità; ma si rischia di cadere nell'eccesso opposto: infatti, nell'attuale scenario sembra che sempre e necessariamente la trattazione secondo il rito semplificato debba risultare in concreto adeguata per tutte le cause cumulate, dovendosi altrimenti per tutte necessariamente disporre il passaggio al rito ordinario. Per evitare che una riconvenzionale solo debolmente connessa determini l'inevitabile passaggio al rito ordinario dell'intera causa, si dovrebbe invece reputare sempre praticabile la *facoltà* di separazione del cumulo ai sensi dell'art. 103 c.p.c. prima di provvedere sul rito.

Le modifiche di maggior impatto, tuttavia, sono altre. Anche se la nuova disciplina non comporta alcuna palingenesi della funzione e della qualità della cognizione, che già nel previgente contesto era qualitativamente identica a quella svolta nel rito ordinario quanto a completezza ed approfondimento<sup>29</sup>, l'art. 281 *duodecies* innova sensibilmente nella misura in cui ridimensiona la discrezionalità del giudice, meglio articolando i poteri delle parti e le scansioni temporali per il loro esercizio. Si è così inteso porre rimedio al disorientamento degli operatori dinanzi all'assenza di regole esplicite, in particolare in ordine al regime delle preclusioni assertive ed istruttorie, che aveva probabilmente contribuito a deprimere l'auspicata adozione massiva del previgente rito sommario-semplificato; al tempo stesso, l'esplicitazione delle principali barriere preclusive risponde alle critiche sollevate da una parte della dottrina, secondo la quale il previgente rito disegnato dagli abrogati art. 702 *bis* ss. avrebbe tradito, in ragione della sua eccessiva indeterminatezza e de-formalizzazione, quel principio fondamentale che collega il conseguimento del giudicato ad un «giusto processo regolato dalla legge» ed alla connessa prevedibilità delle regole processuali a presidio e garanzia della eguaglianza dinanzi alla legge.

In estrema sintesi, il nuovo rito semplificato inizia con ricorso e si proietta verso la centrale prima e (potenzialmente, ma certo non necessariamente, essendo evidentemente ammesso il rinvio ad altra udienza per

<sup>29</sup> Nel senso che il procedimento, nonostante l'ingannevole denominazione, esprimesse una cognizione piena e sfociasse in provvedimenti idonei al giudicato, per tutti: C. CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009 n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corriere giur.*, 2009, pp. 877 segg., 882; R. TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. dir. proc.* 2017, 112 segg. Ferma l'idoneità al giudicato e l'identica qualità della cognizione, dubita dell'utilità di adoperare per il rito ex art. 702 *bis* c.p.c. la formula cognizione piena, contrapposta a cognizione sommaria, in ragione del carattere sfuggente e storicamente relativo del discrimine: A. TEDOLDI, *op. ult. cit.*, pp. 163 segg.

esperire gli incombenti istruttori) unica udienza che congloba attività di trattazione, eventuale istruzione e di decisione, salva la possibile concessione di termini per una breve trattazione scritta; e si conclude con una sentenza appellabile nei modi ordinari.

In questa medesima vena normalizzatrice, il comma 5 dell'art. 281 *duodecies* prevede che il giudice ammetta i mezzi di prova *rilevanti* per la decisione. Il senso della di per sé stessa scontata previsione si coglie nel confronto con la previgente formula normativa che, riecheggiando l'art. 669 *quater* abilitava il giudice a procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione rilevanti «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio» e cioè prescindendo dalle sole formalità non essenziali in sede di assunzione delle prove. L'innovazione riveste peraltro un rilievo pratico modesto, dato che già in precedenza era pacifico che non vi fossero differenze qualitative rispetto al rito ordinario quanto alle categorie di prove ammissibili ed ai poteri del giudice in campo istruttorio, discutendosi al più se fosse o meno possibile rinunciare alla previa capitolazione delle prove testimoniali<sup>30</sup>.

La più precisa determinazione delle preclusioni relative alle iniziative assertive e soprattutto alle istanze istruttorie assume, ovviamente, un rilievo centrale; e ciò è tanto più vero se, come in effetti risulta(va) dal preterintenzionale svuotamento della possibile conversione in semplificato di un giudizio introdotto con citazione (vedi oltre sul mutamento di rito e sulla portata dell'intervento correttivo), il concreto successo del nuovo rito "snello" finisce per riposare quasi esclusivamente sull'iniziale opzione dell'attore. È prevedibile infatti che le scelte iniziali degli attori siano influenzate soprattutto dalla fiducia circa la piena possibilità di esplicitare le proprie difese in modo compiuto all'interno del rito prescelto.

Tornerò *funditus* sull'argomento nel paragrafo conclusivo, anche per valutare l'impatto delle modifiche prefigurate dallo schema di decreto correttivo.

In omaggio all'imperativo della concentrazione e della celerità ed in coerenza con i caratteri della controversia adatta alla trattazione "semplificata", la legge predetermina anche lo svolgimento della fase decisoria, imponendo al giudice di adottare sempre il modulo più snello: quando reputa che la causa sia matura per la decisione, il che ben può avvenire alla prima udienza se non vi sono prove da assumere, il giudice deve neces-

<sup>30</sup> Per tutti: G. BALENA, *Alla ricerca del processo ideale tra regole e discrezionalità*, in *La tutela dei diritti e le regole del processo*, cit., pp. 49 segg., 73.

sariamente pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies*<sup>31</sup>, senza previo scambio di note scritte per conclusionali e repliche. Analogamente, quando la decisione deve essere resa dal collegio: come precisa il decreto correttivo, in tal caso "l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a se ed all'esito si riserva di riferire al collegio", che deposita poi la sentenza entro sessanta giorni; solo se le parti lo chiedano troverà applicazione l'art. 275 *bis*, che invece prevede uno scambio di memorie anteriore alla udienza di discussione<sup>32</sup>.

Infine, ad ulteriore conferma della funzione dichiarativa e della piena equipollenza del rito semplificato rispetto a quello ordinario, si prevede che la decisione sia adottata in forma di sentenza e non più in forma di ordinanza. L'innovazione risulta meno significativa di quanto possa apparire a prima vista: sia perché già nel previgente contesto erano pacifici il carattere decisorio e l'attitudine al giudicato dell'ordinanza conclusiva<sup>33</sup>; sia perché l'adozione della forma di sentenza in luogo di quella dell'ordinanza riveste attualmente un rilievo relativamente modesto, sotto il profilo degli oneri di motivazione<sup>34</sup>. Oltre alla rassicurazione psicologica rivolta ai potenziali attori circa l'idoneità al giudicato della decisione<sup>35</sup>, il principale effetto della modifica consiste allora nell'eliminare ogni dubbio, già prima ingiustificato, circa l'applicabilità di tutti i rimedi impu-

<sup>31</sup> Il modulo decisorio orale è stato tuttavia contestualmente modificato dato che il giudice monocratico può scegliere tra la lettura in udienza ovvero deposito della sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa, in questo modo divenendo applicabile anche alle cause non del tutto elementari. Nelle parole della Relazione illustrativa al progetto della Commissione Luiso «La possibilità di depositare la sentenza entro un termine successivo di trenta giorni consentirà di espandere la potenzialità del modello (*di decisione orale*) anche per quella parte del contenzioso più complesso, con ulteriore compressione dei tempi processuali».

<sup>32</sup> Viene così emendato l'originario rinvio esclusivo alle modalità previste in generale per la decisione "contestuale" dinanzi al collegio, ai sensi dell'art. 275 *bis* c.p.c., codificando un'ulteriore variante della fase decisoria per le cause riservate al collegio e trattate con rito semplificato.

<sup>33</sup> Corte cost. 5 maggio 2021 n. 89, con pronuncia interpretativa di rigetto ha riconosciuto la impugnabilità con la revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 della ordinanza non appellabile conclusiva del procedimento per liquidazione degli onorari di avvocato ai sensi del previgente art. 14 d.lgs. n. 150/2011 argomentando dalla natura decisoria su diritti propria del provvedimento conclusivo.

<sup>34</sup> Oggi semplificati anche per la sentenza, potendo essere assolti anche con la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione «anche mediante rinvio a precedenti conformi», ai sensi dell'art. 132 e 118 disp. att. c.p.c.

<sup>35</sup> E probabilmente rivolta anche ai giudici, se è vero che le sentenze pesano più delle ordinanze (anche se decisorie) nelle valutazioni di professionalità dei magistrati (P. BIAVATI *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna 2021, p. 35).

gnatori previsti dal codice di rito per le sentenze e quindi non solo della revocazione ma pure della opposizione di terzo.

Di maggiore momento risulta invece la modifica apportata alla disciplina dell'appello, che viene coinvolta dalla generale "normalizzazione" del previgente rito sommario con la eliminazione di ogni deroga alle regole comuni. Ne risulta non solo l'eliminazione di ogni possibile, in realtà già in precedenza superata, incertezza sulla forma (citazione e non invece ricorso) dell'atto introduttivo del giudizio di appello<sup>36</sup> e sul decorso dei relativi termini<sup>37</sup>, ma soprattutto il venir meno di ogni residua specialità con riguardo alle ammissibili novità assertive ed istruttorie. Giunge così a compimento un processo già avviato nel 2012 con la progressiva chiusura delle facoltà di recupero in appello: passandosi da un appello pienamente aperto alla deduzione di tutte le nuove prove "rilevanti", in funzione compensativa della possibile compressione degli spazi difensivi nel precedente grado "deformalizzato", all'ammissibilità delle sole nuove prove indispensabili ovvero che non fosse stato possibile proporre prima per causa non imputabile. Oggi quel recupero risulta ulteriormente circoscritto nei ristretti confini della rimessione in termini per causa non imputabile. La modifica chiaramente riposa sull'idea che l'eliminazione o, almeno, marcata riduzione degli spazi aperti alla discrezionalità del giudicante nella concreta modulazione del procedimento e la conseguente garanzia di piena prevedibilità delle sue scansioni temporali e delle modalità di assunzione delle prove costituende, elimini il rischio di compressione dei diritti difensivi e quindi renderebbero superflua una qualsiasi compensazione in fase di appello<sup>38</sup>. Si tratta di un elemento di novità che

<sup>36</sup> Da ultimo Cass. civ. 6 novembre 2023 n. 30843. Nessuna novità purtroppo si registra quanto al vessato tema della sanatoria dell'errore; non si può quindi non unirsi al coro unanime della dottrina che lamenta l'ostinata ritrosia della Cassazione ad abbandonare, fuori dal campo di applicazione diretta del d. lgs. 150/2011, la teorica della c.d. sanatoria dimidiata, insistendo a valutare la tempestività dell'atto introduttivo alla luce del rito previsto *ex lege* anziché alla luce di quello in concreto adottato (con riguardo all'appello ex art. 702 *quater* c.p.c.: Cass. 18.11.2021 n. 35351, con nota critica di Fanesi in *Foro it* 2022, I, c. 3161 segg.). In linea generale, la giurisprudenza mostra di non voler recepire il principio sotteso all'art. 4 comma 5 d.lsv 150/2011 e cioè la direttiva, che non v'è ragione di confinare entro un ambito ristretto, secondo la quale in ogni ipotesi di errore sul rito deve garantirsi la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, giudicando quindi la tempestività dell'atto alla luce del rito in concreto adottato, anche se errato (nel senso criticato: Cass. civ. sez. un. 12 gennaio 2022 n. 758; Cass. civ. sez. un. 13 gennaio 2022 n. 927).

<sup>37</sup> Nel regime previgente, per l'applicabilità del termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza: Cass. civ. 21 febbraio 2022 n. 5661.

<sup>38</sup> Nel previgente contesto, pur non reputandosi costituzionalmente necessario che il pro-

reclama quindi di essere posto a confronto con l'organizzazione della fase di trattazione quale risulta dall'art. 281 *duodecies*, e sollecita l'interprete a chiedersi se ed in che misura l'attuale chiusura della fase di appello possa orientare l'interprete nella più corretta ricostruzione delle preclusioni in prime cure.

### **3. L'ambito di applicazione del rito semplificato, tra pretesa "obbligatorietà" e potere giudiziale di mutamento del rito**

Sperando così di superare lo scarso successo registrato dal procedimento sommario di cognizione, in ragione sia del limitato entusiasmo degli avvocati, sia dell'elevato tasso di conversione verso il rito ordinario a fronte di uno scarso utilizzo del varco in direzione opposta, l'art. 281 *decies* comma 1 introduce quella che appare, a prima vista almeno, come la novità più eclatante: l'emersione cioè di una categoria di cause che dovrebbero essere obbligatoriamente introdotte e trattate nelle forme semplificate.

Al di fuori di questo perimetro, l'art. 281 *decies* comma 2 prefigura poi, sempre nella prospettiva di incoraggiarne l'adozione, un'area ulteriore in cui, alla sola condizione che la causa non sia riservata alla decisione collegiale, l'introduzione della causa nelle forme del rito semplificato resta *sempre* possibile, a libera scelta dell'attore: ciò anche quando "non ricorrono i presupposti di cui al comma 1", come precisa oggi il decreto correttivo.

Per delimitare l'area in cui la causa andrebbe «obbligatoriamente» trattata secondo il rito semplificato, il legislatore si preoccupa di enunciare in positivo i caratteri che la lite deve a tale effetto presentare, presumibilmente nell'intenzione di chiarire la previgente formula «istruttoria non sommaria». L'art. 281 *decies* comma 1 indica quindi quattro presupposti tra loro alternativi, che vertono essenzialmente, se non esclusivamente sul profilo dell'impegno istruttorio.

cedimento sommario fosse seguito da un appello aperto e quindi non incostituzionali i casi in cui addirittura l'appello fosse *ex lege* escluso, come in taluni casi avviene nel contesto del d. lgs. n. 150/2011 (ma vedi, contra: M. DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, p. 499, 508), l'apertura ai *nova* in fase di gravame veniva comunque percepita come una opportuna forma di compensazione rispetto ad un rito a cognizione piena ed esauriente, ma pur sempre connotato da ritmi molto incalzanti e quindi potenzialmente meno ospitale per le esigenze difensive.

Diversamente dalla legge di delega, sul punto più perspicua<sup>39</sup>, nell'art. 281 *decies*, comma 1, c.p.c. i requisiti vengono declinati nella prospettiva dell'attore e quindi appaiono riferiti alle caratteristiche della domanda: la norma sembra infatti rivolgersi in primo luogo all'attore, indicandogli le ipotesi in cui egli *deve* (*rectius, dovrebbe*) proporre la domanda nelle forme semplificate. Ciò avviene quando: la domanda sia «fondata su prova documentale» ovvero sia «di pronta soluzione» ovvero richieda «un'istruzione non complessa»; ed inoltre quando «i fatti di causa non sono controversi».

Già qui emerge una prima anomalia della pretesa obbligatorietà, posto che evidentemente non ha senso postulare che l'attore valuti se le sue allegazioni saranno o meno contestate dal convenuto. Ma più in generale, è evidente che nessuno dei caratteri dai quali dipenderebbe la necessità di proporre la domanda nelle forme del rito semplificato risulta davvero apprezzabile *ex ante* da parte dell'attore, che evidentemente non può sapere se la sua domanda e quindi la causa esiga o meno una istruzione solo documentale o più o meno articolata, addirittura prima che il convenuto abbia depositato la comparsa di risposta.

La norma quindi potrebbe tutt'al più significare che l'attore il quale, da parte sua, possa provare fatti costitutivi del suo diritto con prove documentali o di pronta soluzione, "deve" proporre la domanda con il ricorso ex art. 281 *decies*, formulando una prognosi circa la condotta della controparte e quindi scommettendo che la causa semplice non verrà resa complessa dalle difese del convenuto. Il che è quanto a dire che l'attore, che voglia mostrarsi sicuro delle proprie ragioni, dovrebbe utilizzare le forme semplificate: perché altrimenti ammetterebbe egli stesso che la questione è complessa ed incerta.

La realtà è che, al netto delle retoriche difensive, per l'attore non sussiste alcun obbligo in senso tecnico di avvalersi del rito semplificato e, soprattutto, che nessuna sanzione processuale, a meno di voler considerare tale la perdita del diritto all'indennizzo Pinto nel caso il processo si trascinasse per le lunghe, consegue alla scelta di notificare una citazione anziché depositare ricorso ai sensi dell'art. 281 *undecies*. L'unica conseguenza della instaurazione di una causa "semplice" nelle forme del rito ordinario sarà la *eventuale* conversione del rito su impulso del giudice,

<sup>39</sup> L'art. 1, comma 5, lett. n 1, l. n. 206/2021 prevede che il rito semplificato debba essere adottato in ogni procedimento «quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa».

con piena salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda; giammai ne potrà derivare l'inammissibilità della domanda e giammai potrà ragionarsi qui di un "errore" sul rito imputabile all'attore<sup>40</sup>. Siamo dunque ben lontani dalle ipotesi in cui il rito semplificato risulta l'unico rito applicabile, in ragione di una predeterminazione legislativa basata sulla materia del contendere, e quindi il rito "esclusivo"<sup>41</sup>. La conversione del rito deve qui intendersi piuttosto come modulazione proporzionata dello svolgimento della trattazione, opzione ragionata per una ovvero l'altra variante di un rito sostanzialmente unico<sup>42</sup>.

Il riferimento, nel primo comma dell'art. 281 *decies*, ai caratteri della domanda risulta dunque frutto di un equivoco, dato che la scelta del conveniente percorso procedimentale non può che farsi alla luce delle difese di entrambe le parti. La reale funzione dei criteri enunciati dalla citata disposizione è piuttosto quella di fornire il parametro di riferimento per la valutazione che il giudice è chiamato a compiere alla prima udienza, e quindi dopo la comparsa sulla scena del convenuto, sulla adeguatezza in concreto del rito prescelto dall'attore. Oggi come ieri, infatti, la prognosi dell'attore, fondata essenzialmente sulle esigue esigenze istruttorie dei fatti costitutivi allegati, dovrà essere confermata dal giudicante alla luce delle difese di controparte, come risulta dall'art. 281 *duodecies* comma 1

<sup>40</sup> Ciò consente, ove l'attore non si avvalga del ricorso ex art. 281 *decies* "semplice" (come pure viceversa), di eludere il nodo, tuttora dolente, delle conseguenze dell'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo e della valutazione della tempestività dell'atto (vedi retro nota 38). Non si può non unirsi al coro unanime della dottrina che lamenta l'ostinata ritrosia della Cassazione ad abbandonare, fuori dal campo di applicazione diretta del d. lgs. 150/2011, la teorica della c.d. sanatoria dimidiata, insistendo a valutare la tempestività dell'atto introduttivo alla luce del rito previsto *ex lege* anziché alla luce di quello in concreto adottato, e rifiutando di dare generale applicazione al principio inscritto nell'art. 4 comma 5 d. lgs. n.150/2011. Da un lato, infatti, Cass., sez un., 12 gennaio 2022 n. 758 ha correttamente stabilito che la regola sancita dall'art. 4 comma 5 citato si applica indipendentemente dall'effettiva adozione di un ordine di mutamento del rito; dall'altra parte, però, si insiste a negare che tale disposizione abbia valenza generale (Cass. sez. un. 13 gennaio 2022 n. 927, ribadendo la lettura formalistica dell'art. 426 c.p.c., con il risultato inappagante che se il rito da seguire sia quello del lavoro perché si tratta di controversia di lavoro non ci sarebbe sanatoria *ex tunc*).

<sup>41</sup> Nel senso che si tratti di una obbligatorietà solo apparente si pronuncia la dottrina sostanzialmente unanime. *Ex multis*: C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 368; G. BALENA, *Il (semi)nuovo procedimento semplificato di cognizione*, cit., p. 3, 7, osservando che semmai potrebbe discutersi di un obbligo ai fini della trattazione, ma non certo della introduzione con il rito semplificato; F.P. LUISO, op. cit., p. 133; A. GIUSSANI, op. cit., p. 635; A. CARRATA, *Due modelli processuali a confront*, cit., p. 702.

<sup>42</sup> Anche se, sotto altri profili, il legislatore chiaramente mostra di considerare quello ordinario e quello semplificato come rito diversi (art. 40 c.p.c.).

c.p.c.<sup>43</sup>. Ai fini di questa decisiva valutazione *ex post*, risulta allora che il procedimento «deve» seguire le forme del rito semplificato quando: tutti i fatti sono pacifici<sup>44</sup>; oppure i fatti sono documentalmente provati ovvero esigono una istruttoria costituenda poco articolata: confermandosi così, com'era già chiaro nel contesto previgente, che l'esigenza di assumere prove costituenti come pure quella di disporre una rapida consulenza tecnica d'ufficio sono perfettamente compatibili con il rito semplificato. Si tratta, come già segnalato, di presupposti che gravitano tutti sulla assenza di complessità in fatto. Il riferimento alla “domanda di pronta soluzione”, che campeggia nella disposizione vigente in luogo del più familiare riferimento alle prove di pronta soluzione (come nell'art. 648 c.p.c.), risulta in questa chiave di difficile lettura. Se corretto in via interpretativa, alla luce della delega e della stessa relazione illustrativa al decreto delegato, nel senso di domanda fondata su “prove di pronta soluzione”, il requisito finisce infatti per sovrapporsi all'ampia formula della istruttoria non complessa, a meno di tradurlo – evidentemente collocandosi nella prospettiva *ex post* propria del giudice e non certo in quella *ex ante* e prognostica evocata dall'art. 282 *decies* comma 1<sup>45</sup> – in “causa di pronta soluzione” nel senso di manifestamente infondata.

<sup>43</sup> Poiché il mutamento di rito dal semplificato all'ordinario interviene a valle di atti introduttivi il cui contenuto coincide con quello dei corrispettivi nel rito ordinario, e nonostante il termine a difesa concesso al convenuto sia inferiore, si deve escludere la completa regressione del processo con possibilità per il convenuto di godere dell'intero termine a comparire di cui all'art. 163 bis, superando anche le decadenze già maturate mediante una nuova comparsa di risposta. In tal senso depone inequivocabilmente il riferimento al decorso dei termini di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. Contrariamente alla criticabile impostazione avallata da Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13879, la dottrina prevalente tuttavia ha sempre escluso l'automatica regressione del procedimento, semmai facendo leva sull'art. 153 c.p.c. e quindi sulla rimessione in termini per causa non imputabile nelle ipotesi di vero e proprio abuso del ricorso ex 702 bis (*ex multis* A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, cit., pp. 548 segg. La prosecuzione senza regressione si pone in coerenza con l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 là dove fa salve le decadenze maturate secondo il rito seguito prima del mutamento almeno quando, come nel caso in esame, queste sarebbero comunque maturate anche secondo il rito corretto. Il passaggio dal rito semplificato al rito ordinario quindi nemmeno ripropone il problema sollevato dall'art. 427 c.p.c., quanto alle deduzioni istruttorie del convenuto (ovvio che la conclusione potrebbe cambiare se invece si equiparassero le preclusioni iniziali a quelle del rito lavoro e si ritenesse che, nel passaggio verso un rito a cadenze *meno* rigide il convenuto debba essere restituito in termini).

<sup>44</sup> Il riferimento ai fatti non controversi va inteso nel senso che i fatti siano tutti non controversi come meglio si esprimeva il legislatore delegante e come tuttora recita la relazione illustrativa del decreto delegato.

<sup>45</sup> Cfr. A.MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, cit., §2, per il tentativo di enucleare uno spazio autonomo al requisito.

Come anticipato, a dimostrazione dello speciale favore per questo procedimento, il capoverso dell'art. 281 *decies* facoltizza l'attore a proporre la domanda nelle forme del rito semplificato anche in assenza dei presupposti della istruttoria costituenda non necessaria o non complessa.

Ne risulta, a prima lettura, una netta dicotomia tra ipotesi di rito semplificato obbligatorio, *rectius* vincolato ai fini della trattazione per le cause di più modesto impegno istruttorio; ed ipotesi di rito semplificato meramente facoltativo, che il giudice – sempre che la causa non sia riservata al collegio – potrebbe *comunque* trattenere sul binario semplificato avallando l'opzione dell'attore. Tuttavia, in concreto la distanza tra le due ipotesi si attenua alquanto nella misura in cui in entrambi i casi l'iniziale opzione dell'attore necessita tuttora dell'avallo del giudicante, il quale se la reputa in concreto non congrua dispone la continuazione del processo nelle forme ordinarie ai sensi del primo comma dell'art. 281 *duodecies*; ed inoltre in entrambi i casi la valutazione giudiziale si incentra su formule vaghe (così la complessità della istruttoria costituenda), che aprono ad una ampia discrezionalità<sup>46</sup>.

Osserviamo più da vicino il passaggio di *tutta* la causa (si è già detto retro del *favor* per il processo simultaneo) al rito ordinario, che risulta governato da due criteri, dei quali occorre chiarire il rapporto reciproco. Il giudice dispone il mutamento di rito: quando risulta che per la domanda principale e per l'eventuale domanda riconvenzionale non sussistono i presupposti per l'obbligatoria adozione del rito semplificato ai sensi dell'art. 281 *decies* alinea e dunque devono assumersi prove costituenti di lunga indagine; quando alla luce della «complessità della lite e dell'istruzione probatoria» il rito ordinario appaia più appropriato.

Il primo comma dell'art. 281 *duodecies* rappresenta dunque il nodo centrale da sciogliere per comprendere quale sia il reale ambito di applicazione del nuovo rito semplificato.

La previsione può essere letta in due modi. Secondo una prima lettura, quando il giudice alla prima udienza, alla luce delle difese articolate dalle parti (non solo negli atti introduttivi ma anche alla stessa udienza, come meglio si dirà oltre) verifica che sussistono i presupposti, tutti incentrati sull'assenza di complessità in punto di ricostruzione dei fatti, delineati dall'art. 281 *decies* comma 1 c.p.c., sarebbe *vincolato* a trattenere la causa sul binario semplificato. In assenza di quei presupposti, deve di-

<sup>46</sup> Discrezionalità forse più circoscritta di prima (R. TISCINI, *op. ult. cit.*, 431), ma sempre presente ed ineliminabile anche in ragione della non impugnabilità dell'ordinanza (G. Balena, *op. ult. cit.*, 7).

sporre il mutamento nelle forme del rito ordinario, solo se si tratta di causa riservata alla decisione collegiale; se invece si tratta, come di regola, di causa a decisione monocratica potrebbe comunque scegliere se trattenerne o meno la causa sul binario scelto dall'attore, alla luce di una globale valutazione della "complessità della lite e dell'istruzione probatoria"<sup>47</sup>. La generica locuzione, codificata nella seconda proposizione dell'art. 281 *duodecies*, comma 1, si attaglia certamente alle ipotesi in cui, nelle cause a decisione monocratica, il rito semplificato si atteggia come facoltativo: in tali casi, in cui l'istruttoria per definizione non è elementare il giudice potrà trattenerne la causa sul binario semplificato oppure disporre il passaggio a rito ordinario valutando le caratteristiche globali della lite e quindi le complessive esigenze della trattazione alla luce del numero e della qualità delle questioni da affrontare. Secondo questa prima lettura resterebbe tuttavia categoricamente escluso che possa essere instradata verso il rito ordinario la causa documentale o comunque connotata da istruttoria semplice, indipendentemente dalla complessità e soprattutto dalla numerosità delle questioni di fatto o di diritto che debbono sciogliersi ai fini della decisione. Conclusione questa che parrebbe corroborata anche dall'apertura del rito semplificato ad una trattazione scritta, sia pure eventuale e contratta nei tempi, divenendo così potenzialmente idoneo ad ospitare anche la trattazione di cause non del tutto elementari; così come dal *restyling* della decisione contestuale ex art. 281 *sexies*, oggi meno vincolata ed incalzante.

In altre parole, consapevole del fatto che nell'esperienza precedente erano poche le cause che permanevano sul binario sommario, il legislatore avrebbe inteso lanciare al giudice un messaggio chiaro: esiste un nucleo di controversie – quelle che non hanno bisogno di istruttoria o comunque si possono chiudere con una CTU semplice e rapida ovvero con l'audizione di uno o due testi – in cui la causa deve necessariamente transitare sul binario semplificato indipendentemente da ogni altro fattore di complessità. Pare quasi di cogliere qui una reminiscenza della riforma mortariana che riplasmò il procedimento sommario ed il suo rapporto con il rito formale di cui al codice di rito del 1865; si legge infatti nella relazione al r.d. 31 agosto 191 n. 413, attuativo della l.31 marzo 1901 n. 107, che «nel capo secondo sono regolati i casi di mutazione del procedimento ... Ciò che darà per l'avvenire il carattere di procedimento di eccezione

<sup>47</sup> Non è agevole tuttavia cogliere quando una causa possa dirsi "semplice", nel senso di adeguata alla trattazione semplificata, quando comunque la istruttoria si palesa complessa.

al formale è la massima che esso non possa essere osservato se non per consenso delle parti o per disposizione del magistrato, dopo iniziata la lite con la forma comune del processo sommario. È prevedibile che il procedimento di eccezione si dileguerà rapidamente dalle consuetudini giudiziarie, se sin da ora il rito formale figura nelle tavole statistiche come una rarità. *E giova ricordare che i tribunali e le corti faranno uso ben moderato della facoltà di ordinare d'ufficio il procedimento formale, essendo utile che se ne astengano fintante volte sia possibile lo svolgimento regolare della istruttoria nelle forme, ormai ben garantite, del procedimento sommario»* (enfasi aggiunta)<sup>48</sup>.

Tuttavia, anche ammesso che il legislatore del 2022 avesse in mente di imbrigliare rigidamente la valutazione giudiziale sull'adeguatezza del rito, si deve riconoscere che la formulazione letterale del primo comma dell'art. 281 *duodecies* non supporta adeguatamente tale conclusione.

La disposizione, nel complesso delle due proposizioni di cui consta il primo comma, si presta linearmente ad essere letta nel senso che *in ogni caso* il giudice può apprezzare con una valutazione globale la complessità della lite: sia che non sussistano, sia che sussistano i presupposti di cui all'art 281 *decies* comma 1 c.p.c. In questa logica, la valvola di sicurezza offerta dalla clausola generale della complessità della *lite* consente al giudice di mantenere un maggior controllo sulle effettive esigenze in concreto quanto a distensione dei tempi della trattazione, consentendogli di disporre il passaggio al rito ordinario anche quando i fatti siano documentalmente provati oppure abbisognano di istruttoria costituenda non troppo articolata, ma al tempo stesso la controversia non si presta ad una trattazione realmente concentrata in ragione dell'eccessiva mole dei documenti versati in atti, della numerosità delle questioni di fatto (o anche solo giuridiche) che le allegazioni delle parti impongono di affrontare<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Peraltro, il procedimento sommario disegnato, quale procedimento ordinario ad applicazione generale, dalla riforma Mortara era un procedimento privo di preclusioni rigide, in cui la conduzione dell'udienza e la contrazione o dilatazione dei tempi della trattazione veniva affidata alla prudente direzione del magistrato, in modo da adattare lo svolgimento del processo alle concrete esigenze della lite.

<sup>49</sup> Con riguardo al regime previgente Cass. civ, 10 maggio 2022 n. 14734. La complessità della lite, tale da impedire l'applicazione del rito semplificato «ben può derivare anche dalla quantità dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e da molteplici questioni ermeneutiche ad essi inerenti, da sviluppare attraverso minuziose e attente analisi nel contraddittorio tra le parti, consentendo loro di prendere specifica posizione su ciascun documento, spiegandone e argomentandone la rilevanza o reciprocamente confutando i significati rappresentativi e le ricostruzioni in fatto che ciascuna parte vorrebbe trarre» (A. TEDOLDI, *Pluralità dei riti nel processo civile*, cit., 460 ss.). Più in generale vi era una

Alla stregua di questa seconda lettura, dunque, i reali confini del campo di applicazione del rito semplificato sarebbero in ultima analisi segnati, oggi come ieri, non unicamente dalla assenza o modestia dell'impegno istruttorio in senso stretto, ma dalla più ampia e sfrangiata nozione di «lite complessa»<sup>50</sup>, in coerenza tra l'altro con le indicazioni ricavabili dal d. lgs. 150/2011 là dove ravvisa nella semplificazione della trattazione e non solo della istruttoria il *proprium* dell'abrogato rito sommario e oggi del rito semplificato. In definitiva, ed a dispetto delle apparenze, il rapporto tra rito semplificato e rito ordinario si atteggierebbe oggi in modo non troppo diverso rispetto allo scenario previgente: il primo configurandosi come corsia procedimentale alternativa rispetto a quella ordinaria, il cui utilizzo, pur fortemente incentivato, riposa in definitiva essenzialmente sull'apprezzamento insindacabile del giudicante circa la globale «complessità della lite».

A sdrammatizzare l'alternativa tra le due impostazioni concorre comunque la pacifica acquisizione che, anche accedendo alla prima lettura, di per se stessa la violazione dell'eventuale dovere di trattare la causa nelle forme semplificate non vizia la sentenza: in particolare, l'appello della parte che lamenti l'erronea conversione al rito ordinario, istituzionalmente più aperto, non avrebbe pregio<sup>51</sup>.

certa convergenza di opinioni nel senso che potesse risultare determinante il numero, natura ed entità delle questioni da affrontare, di fatto o giuridiche (*ex multis*: A. TEDOLDI, *op. ult. cit.*, p. 490; M. ABBAMONTE, *op. cit.*, p. 304 ss.), pur se certamente la complessità in diritto giocherà un ruolo marginale (R. TISCINI *Commento all'art. 702 ter*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. COMOGLIO-C. CONSOLO-B. SASSANI-R. VACCARELLA, vol. V, 2, UTET, Milano 2014, pp. 633 segg., 647). Questa lettura traeva alimento anche dall'art. 183 bis c.p.c., che evocava il concetto di "complessità della lite", reputandosi necessario mantenere perfetta simmetria tra i due percorsi da e verso il procedimento sommario.

<sup>50</sup> In questo senso: A. MOTTO, *op. cit.*, §2; G. BALENA *Il (semi)nuovo procedimento semplificato di cognizione*, cit., p. 7, auspicando comunque che la conversione in ordinario a fronte di istruttoria semplice resti eccezionale; E. DALMOTTO, *op. cit.*, p. 999; F.P. LUISSO, *op. cit.*, p. 141; F. NOCETO, *op. cit.*, p. 952.

<sup>51</sup> È pacifico che, non avendo le regole sul rito processuale de per sé stesse copertura costituzionale, dall'adozione di un rito anziché di un altro non deriva alcuna automatica nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr., *ex plurimis*: Cass. civ., sez. I, 132 maggio 2021 n. 12567). Si veda anche, ridimensionando la rilevanza della l'inadeguatezza (anche ex art. 702 ter comma 4) del rito sommario: Cass., n. 18990/2023 cit., là dove precisa che la questione resta preclusa se non viene rilevata entro la prima udienza.

Le considerazioni sin qui svolte devono tuttavia essere poste a confronto con il prefigurato ultimo "ritocco" legislativo. Deve riconoscersi, infatti, che l'intenzione di individuare un'area "riservata" alla trattazione nelle forme semplificate riesce oggi rafforzata alla luce dello schema di decreto correttivo. Infatti, la lettura qui caldeggiata, e che amplia lo spazio per la discrezionalità giudiziale nella valutazione dell'adeguatezza del rito estesa anche oltre il limitato orizzonte della istruttoria in senso stretto, poteva appoggiarsi anche sul riferimento alla complessità della lite che continuava a campeggiare nell'art. 183 *bis*, significativamente *accanto* alla valutazione della esistenza dei presupposti di cui all'art. 282 *decies*, comma 1, c.p.c.: in questo modo disegnando una perfetta simmetria tra le due passerelle<sup>52</sup>. Tuttavia, il correttivo, nel ridisegnare i tempi e i modi del passaggio inverso, ossia dal rito ordinario a quello semplificato, ha abrogato l'art. 183 *bis* c.p.c., ricollocando la valutazione sull'adeguatezza del rito nel decreto preliminare di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. e, nel fare ciò, ha anche rimosso ogni riferimento alla complessità della lite: prevedendo che il giudice comunque debba disporre il passaggio al rito semplificato, se riscontra (evidentemente sulla base degli atti introduttivi) i caratteri di semplicità dell'istruttoria di cui al primo comma dell'art. 281 *decies*.

Quella ora evocata, circa i modi ed i tempi della passerella dal rito ordinario a quello semplificato, si qualifica come una delle correzioni di rotta più significative tra quelle introdotte dallo schema di decreto correttivo, sulla quale merita dunque spendere qui qualche parola.

#### **4. Il ricarburato congegno del mutamento bidirezionale del rito secondo lo schema di decreto correttivo: la difficile quadratura del cerchio**

Come osservato sopra, le vie d'accesso al rito semplificato codicistico restano, come in precedenza, affidate alla opzione iniziale dell'attore, convalidata *ex post* dal giudicante, ovvero alla autonoma opzione di quest'ultimo, che sentite le parti può reindirizzare la controversia sul binario più

<sup>52</sup> Anche nella direzione inversa, infatti, il mutamento di rito, nonostante l'uso dell'indicativo "dispone", restava pur sempre subordinato ad una valutazione globale alla luce delle complessive caratteristiche della controversia e cioè della complessità della lite e (insieme) dell'istruzione probatoria. Naturalmente, la passerella verso il rito semplificato sarà percorribile solo quando sussistono i presupposti di cui all'art. 281 *decies* comma 1 c.p.c., posto che negli altri casi l'opzione per il rito semplificato sembra essere interamente affidata ad una libera scelta dell'attore (art. 281 *decies* comma 2).

adatto e “proporzionato”. Se la prima vena è alimentata dalla fiducia dei litiganti nella natura ospitale del rito, la seconda dipende oggi come ieri da una scelta in sostanza insindacabile del giudice. Il cataclisma che ha ribaltato la consueta scansione della trattazione nel rito ordinario post Cartabia aveva tuttavia di fatto isterilito, o almeno seriamente ipotecato la concreta funzionalità del meccanismo disegnato dall’art. 183 *bis* c.p.c.

La novella del 2022, infatti, prevede che il giudice debba segnalare alle parti con il decreto ex art. 171 *bis* c.p.c. l’opportunità di mutare il rito innescando un contraddittorio che trova spazio nelle memorie anteriori all’udienza di cui all’art. 171 *ter* c.p.c. Come in precedenza, l’art. 183 *bis* c.p.c., nel testo uscito dalla riforma Cartabia, continua a collocare la definitiva scelta sul rito alla prima udienza, dopo avere sul punto nuovamente sentito le parti, dimenticando però che quella prima udienza assume oggi una ben diversa collocazione all’interno del processo ordinario, ponendosi a valle e non già a monte della trattazione scritta. Da ciò, deriva ineluttabilmente l’ingongra conseguenza che il cambio di binario si attivi in una fase processuale in cui ormai i due percorsi si equivalgono ed altro non resta da fare se non assumere le prove ammesse ovvero rimettere la causa in decisione (l’art. 183 *bis* richiama infatti l’ultimo comma dell’art. 281 *duodecies*). Collocato in questa fase, dunque, il passaggio non sarebbe in grado di attingere alcun risparmio di tempi ed energie processuali: se la causa all’esito dell’ineliminabile scambio di memorie ai sensi dell’art. 171 *ter* c.p.c. risulta “semplice”, il giudice alla prima udienza ammetterà le poche prove costituenti oppure inviterà le parti a precisare le conclusioni e poi deciderà, ben potendo fare applicazione dell’art. 281 *sexies* c.p.c. Imboccare la via del rito semplificato risulterebbe inutile: una volta conclusa la fase di trattazione con la compiuta determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*<sup>53</sup>, le differenze tra i due riti scolorano quasi del tutto, riducendosi alla necessaria e non meramente opzionale decisione ai sensi dell’art. 281 *sexies*<sup>54</sup>. Il mutamento di rito sarebbe anzi di

<sup>53</sup> E senza incongrue riaperture in sede “semplificata”, posto che il mutamento del rito trascina con sé le decadenze già maturate R. TISCINI, *Commento agli artt. 281 decies segg., op. cit.*, p. 402.

<sup>54</sup> Nel rito ante Cartabia, era pacifico che l’ordinanza di mutamento del rito dovesse essere emessa al più presto nella prima udienza di effettiva trattazione art. ex 183 c.p.c. e non fosse ammissibile dopo tale momento ed in particolare dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 (A. TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario in rito sommario ad nutum iudicis*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 490 ss., 505; G. BASILICO, *Art. 183-bis: passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2015, 1749 ss., 1739; R. MARTINO, *Conversione del rito ordinario in sommario e processo semplificato di cognizione*, in *Riv. dir.*

fatto impossibile: dato che giunti a questo stadio i due treni confluiscono in sostanza su di un binario unico!

La consapevolezza dell'evidente disfunzione ha ispirato la ricerca di soluzioni alternative, capaci di assicurare in via interpretativa una anticipazione del doveroso contraddittorio e della conseguente decisione sul rito e quindi di scongiurare la trafila necessaria della trattazione scritta. Individuare una alternativa funzionale, tuttavia, non è agevole<sup>55</sup>. Tale non è ad esempio quella che, segnalata alle parti l'opportunità di virare verso il rito semplificato con il decreto ex art. 171 *bis* c.p.c., riserva la decisione sul rito alla prima udienza, ma al tempo stesso *contra legem* esclude il decorso dei termini per le memorie anteriori alla prima udienza: in questo modo esponendosi alternativamente al rischio di condurre paradossalmente ad un allungamento dei tempi complessivi ovvero di violare il diritto di difesa delle parti<sup>56</sup>. Le difficoltà restano anche immaginando che il giudice, quando già dagli atti introduttivi emerge la possibilità di una rapida definizione della controversia e facendo uso del suo potere di direzione del processo ai sensi dell'art. 175 c.p.c., possa fissare una udienza "fuori spartito" per discutere del rito applicabile ed eventualmente disporre in tale sede il passaggio al rito semplificato, risparmiando allora il triplice giro di memorie<sup>57</sup>. Anche in questo caso, infatti, si dovrebbe comunque offrire alle parti uno spazio per esercitare, prima della deci-

*proc.*, 2015, 916 ss.; 916 ss.; S. TURATTO, *Il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione: il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2015, p. 737).

<sup>55</sup> Dovendosi l'interprete confrontare con un duplice vincolo: in primo luogo, occorre stimolare il contraddittorio sul rito e le nuove disposizioni destinano espressamente a tale scopo le memorie anteriori all'udienza; in secondo luogo, il giudice dovrebbe poter apprezzare i caratteri della controversia alla luce di un quadro difensivo sufficientemente definito, ma a tale scopo la legge destina proprio le memorie anteriori all'udienza garantendo alle parti tale spazio per modificare le domande ed eccezioni e integrare le istanze istruttorie.

<sup>56</sup> Trib. Bologna 23 giugno 2023, in *Giur. it.* 2023, 2105 segg., con nota critica di A.A. ROMANO. Il Tribunale felsineo infatti con il decreto ex art. 171 *bis* c.p.c segnalava alle parti l'opportunità di passare al rito semplificato e, ritenendo di poter escludere il decorso dei termini per le memorie scritte ex art. 171 *ter* c.p.c., si riservava di decidere sul punto alla prima udienza, trasformata così in "udienza filtro". Come osserva criticamente A.A. ROMANO, simile soluzione: o conduce a violare il diritto di difesa delle parti, che avevano fatto affidamento sul triplice giro di memorie, se dopo aver disposto il mutamento del rito il giudice decide sulla base degli atti introduttivi; oppure si risolve in un paradossale allungamento dei tempi, se il giudice dopo aver atteso la prima udienza e mutato il rito concede i termini di cui al quarto comma dell'art. 282 *duodecies*.

<sup>57</sup> In questa direzione muovono le proposte formulate da S. BOCCAGNA, *op. cit.*, p. 7; E. FANESI, *L'esercizio del case management nel processo civile riformato*, in *Judicium*, 2023, §5.4

sione sul rito, almeno i poteri inerenti alla definitiva fissazione del *thema decidendum*.

Il decreto correttivo cerca di uscire dall'*impasse* con una soluzione drastica, anticipando la decisione sul rito direttamente con decreto da adottarsi nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto<sup>58</sup>. Di fatto, si replica una soluzione simile a quella già adottata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 150/201, la quale però è disegnata per il ben diverso contesto del rito semplificato "esclusivo" in cui le condizioni di applicabilità del rito sono previste in astratto dalla legge in base alla materia del contendere, a prescindere dalle allegazioni delle parti, così che la valutazione sul rito può compiersi immediatamente alla luce della domanda dell'attore.

Letti gli atti introduttivi, il giudice potrebbe dunque già disporre il mutamento di rito, decidendo "in solitaria". Se il legislatore del 2022 disegnava un contraddittorio scritto e poi orale finanche ridondante, quello del 2024 sembra del tutto dimentico dell'irrinunciabilità del confronto dialettico con le parti sullo specifico tema: si tratta qui, infatti, di individuare il percorso procedimentale maggiormente proporzionato alle concrete esigenze della singola controversia e quindi di una valutazione la cui efficienza e congruità riposa in definitiva sulla leale collaborazione di tutte le parti<sup>59</sup>. Decidere in solitaria, per lo più sulla base di atti fatalmente incompleti, non appare il miglior viatico per una gestione efficiente del processo. Il legislatore sembra ancora una volta cadere nell'equivoco della "obbligatorietà" del rito per le cause semplici, come se davvero la maggiore o minore complessità potesse tradursi in un giudizio di certezza. Inoltre, il giudice si trova evidentemente a decidere sul rito in una fase

<sup>58</sup> Art. 171 *bis*, comma 4, c.p.c., nel testo risultante dallo schema di decreto correttivo «Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies*, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-*duodecies* nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti». Sul correttivo si vedano le considerazioni di: L. Salvaneschi, *Luci e ombre nello Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo delle disposizioni processuali introdotte con la riforma Cartabia*, 4 aprile 2024, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). Per il mutamento del rito *in limine litis*, al dichiarato scopo di evitare un inutile scambio di memorie, già Tribunale Piacenza, 1 maggio 2023, criticamente annotata da B. Limongi, *Conversione del rito (da ordinario a semplificato) per chiamata in causa del terzo. Prime applicazioni del novellato art. 183-bis c.p.c.*, in *Judicium*, 2023.

<sup>59</sup> Sulla necessità del dialogo tra le parti ed il giudice ai fini dell'adozione della più adeguata variante della trattazione, v. M. DE CRISTOFARO, *L'avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo civile di primo grado*, in *Riv. dir. Proc.*, 2023 199 segg., 208 segg.

in cui per definizione il materiale di causa è ancora del tutto *in fieri*, dato che le parti avevano sin lì fatto affidamento sulle forme del rito ordinario. Proprio per evitare di impingere nei diritti di difesa delle parti, colte di sorpresa dal subitaneo mutamento del rito, il giudice deve necessariamente concedere un termine (la cui lunghezza viene *in toto* rimessa alla discrezionalità del giudicante) per integrare gli atti introduttivi: consentendo loro, quindi, di conferirvi la tendenziale completezza che si addice ad un rito, quello semplificato, in cui gli spazi di correzione del tiro in corso di causa appaiono ridotti<sup>60</sup>.

In questo modo, tuttavia, si finisce inevitabilmente per aprire la strada ad una rinnovata valutazione dell'adeguatezza del rito alla prima udienza "semplificata". Se in tale sede le integrazioni delle parti smentissero la prognosi iniziale, non si potrebbe evitare un dispendioso ritorno all'indietro, dato che la valutazione sul rito resa mentre ancora possono significativamente i termini della controversia non può aspirare ad alcuna stabilità<sup>61</sup>. Questa possibilità è in effetti contemplata espressamente nella Relazione illustrativa al decreto correttivo e d'altra parte non incontra più ostacoli letterali, essendo caduta con la forma della ordinanza anche la previsione della sua non impugnabilità<sup>62</sup>. C'è da chiedersi con quale guadagno di efficienza.

## **5. Reincarnazione del vecchio rito ordinario o clone del rito del lavoro? I chiarimenti apportati dal decreto correttivo**

La fase introduttiva del nuovo rito semplificato cambia poco rispetto al previgente procedimento sommario di cognizione, come si evince confrontando l'art. 281 *undecies* con il previgente art. 702 bis c.p.c. Si man-

<sup>60</sup> Nella Relazione allo schema di decreto correttivo si afferma di avere tratto ispirazione dal rito del lavoro, tradendo così una precisa opzione circa la configurazione del regime preclusivo nel rito semplificato (che tuttavia non viene neppure oggi sancita in modo esplicito).

<sup>61</sup> In tal caso, il processo si sposterebbe nuovamente sul binario ordinario, ferme per il convenuto le decadenze collegate alla comparsa di risposta, e riprendendo dunque dalle memorie ex art. 171 ter c.p.c., da depositarsi entro termini decorrenti a ritroso dalla nuova prima udienza fissata in sede di mutamento del rito. Manca purtroppo una qualsiasi indicazione esortativa che ne possa scongiurare la fissazione molto in là nel tempo.

<sup>62</sup> La Relazione Illustrativa allo schema di decreto correttivo esplicita che «non si prevede più, rispetto alla formulazione dell'art. 183-bis, che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza non impugnabile, proprio allo scopo di far sì che all'udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e *re melius perpensa*, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario».

tiene la forma del ricorso per l'atto introduttivo, il cui contenuto oggi come ieri ricalca tuttavia quello previsto per l'atto di citazione dall'art. 163 c.p.c., ed i termini di comparizione e costituzione, in coerenza con la finalità acceleratoria del rito semplificato, restano più brevi rispetto a quelli ordinari, anche se vengono meglio e più chiaramente espressi<sup>63</sup>. Come nel previo regime, il convenuto deve costituirsi entro il termine assegnatogli dal giudice e comunque non oltre 10 giorni prima dell'udienza, potendo contare su di un termine a difesa di 30 giorni, tuttora sensibilmente inferiore a quello garantito dagli artt. 163 *bis* e 166 c.p.c. nei processi avviati con citazione, anche se la differenza risulta oggi più contenuta alla luce della contrazione che il termine a difesa per il convenuto ha subito anche nella variante "ordinaria" del rito di cognizione (30 vs. 50 giorni, mentre in precedenza i 30 giorni del sommario fronteggiavano i 70 del rito ordinario).

Come in precedenza, la lettera dell'art. 281 *undecies* comma 2 ricalca il medesimo contenuto dell'art. 167 c.p.c., riproducendo il medesimo regime preclusivo.

Si giunge così alla prima e tendenzialmente unica udienza di comparizione e trattazione<sup>64</sup>; ed è qui che il giudice è chiamato – non diversamente da quanto prevedeva l'art. 702 *ter* - a compiere la centrale valutazione circa l'adeguatezza in concreto delle forme semplificate ai caratteri della controversia, ai sensi del primo comma dell'art. 281 *duodecies*<sup>65</sup>. Se il giudizio continua sul percorso semplificato, la trattazione, dopo lo scambio degli scritti difensivi, si svolge alla udienza e davanti al giudice, tendenzialmente in forma orale (ma l'art. 127 *ter* non è a rigore incompatibile), secondo una direttiva di massima concentrazione e proiettandosi

<sup>63</sup> Si precisa infatti che l'attore deve notificare al convenuto il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza almeno 40 (60 se il luogo della notificazione si trova all'estero) giorni prima dell'udienza di comparizione e si chiarisce espressamente che si tratta di termini «liberi» e quindi non si computano né *il dies a quo*, né *il dies ad quem*.

<sup>64</sup> Dovrà però necessariamente essere fissata una nuova udienza, quando il giudice, accogliendo l'istanza formulata dall'attore in prima udienza, lo autorizza a chiamare in causa un terzo.

<sup>65</sup> Naturalmente, anche se la norma tace sul punto, è in questa sede che, prima di porsi il problema del percorso procedimentale adeguato, il giudice adempierà alle consuete verifiche preliminari sui presupposti processuali e sulla regolare instaurazione del contraddittorio eventualmente adottando i provvedimenti orto-processuali; in questa stessa sede dovendo inoltre dichiarare la contumacia del convenuto, il quale potrebbe ancora costituirsi direttamente all'udienza. Diversamente dal rito ordinario non sono prescritti né la comparizione personale delle parti né il tentativo di conciliazione, ma nulla esclude che il giudice possa esercitare il potere che gli conferiscono l'art. 185 e 117 c.p.c.

verso la decisione necessariamente “contestuale” ex art. 281 *sexies*, dopo avere svolto gli eventuali incumbenti istruttori<sup>66</sup>. Come noto, nel regime previgente nessuna espressa preclusione era prevista né quanto ai poteri assertivi né quanto alle istanze istruttorie ed alle produzioni documentali; tuttavia, era pacifico che il giudice ben potesse decidere alla prima udienza senza concedere alle parti termini a difesa in particolare per le deduzioni istruttorie. Da qui, indipendentemente dalla corretta individuazione della barriera preclusiva inespressa<sup>67</sup>, l’evidente opportunità ed anzi la sostanziale necessità di fatto di formulare ogni istanza istruttoria negli atti introduttivi<sup>68</sup>. Insomma, il *proprium* del procedimento sommario ed il reale coefficiente di semplificazione delle forme processuali risiedeva nella possibilità che la causa fosse rimessa in decisione già alla prima udienza sulla base del materiale assertivo e probatorio risultante dagli atti introduttivi. Non erano previsti termini per integrare le difese, che tuttavia si riteneva il giudice potesse comunque discrezionalmente concedere.

Sotto entrambi i profili l’art. 281 *duodecies* cerca di apportare chiarezza: sia esplicitando il regime preclusivo, prima inespresso, delle deduzioni assertive ed istruttorie; sia autorizzando la concessione di termini per memorie integrative al ricorrere di determinate le condizioni.

Fermo che il convenuto deve proporre a pena di decadenza eccezioni in senso stretto e domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, come pure deve nella stessa comparsa dichiarare che intende chiamare in causa un terzo, il secondo e terzo comma dell’art. 281 *duodecies* chiariscono cosa ancora si possa, ma al tempo stesso si debba fare a pena di decadenza entro la prima udienza. Si tratta precisamente del potere di introdurre le eccezioni (a pena di decadenza, almeno se di stratta di ecce-

<sup>66</sup> Nonostante l’innata vocazione alla concentrazione, quando devono ascoltarsi testimoni sarà inoltre normalmente necessario fissare una o due udienze istruttorie.

<sup>67</sup> Preclusione, quanto a prove e documenti, tendenzialmente collocata in corrispondenza della prima udienza, anche argomentando dall’art. 183 bis v.t. (A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, cit., p.461 segg.; M. ABBAMONTE, *op. cit.*, p. 325; G. BALENA, *Alla ricerca del processo ideale*, cit., 78, 82). La giurisprudenza si era per lo più allineata all’impostazione mediana, respingendo sia la tesi dell’assenza di preclusioni sia quella che le avrebbe volute ricondurre agli atti introduttivi, individuando un limite alle attività assertive ed asseverative solo a valle dell’ordinanza con cui il giudice conferma l’opzione dell’attore, anche implicitamente ammettendo le prove richieste (Cass. civ., 7 gennaio 2021 n. 46 e id., 31 agosto 2021 n. 23677).

<sup>68</sup> *Ex multis*: G. BALENA, *op. ult. cit.*, 78, per tale ragione reputando in fondo poco rilevante la *querelle* sulle preclusioni; M. DE CRISTOFARO, reputando che il giudice ben potesse rifiutare di dare ingresso ad ulteriori istanze istruttorie e che la prova negata potesse recuperarsi in appello.

zioni in senso stretto) conseguenti alla riconvenzionale ed alle eccezioni del convenuto (o del terzo, intervenuto o chiamato) e dell'eventuale richiesta dell'attore di essere autorizzato a chiamare un terzo «se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto». L'art. 281 *duodecies* quindi, non diversamente dal quinto comma del previgente art. 183 c.p.c., consente (e non potrebbe essere diversamente) le repliche rese necessarie dallo sviluppo del contraddittorio, ma al tempo stesso le confina entro la prima udienza di trattazione.

Rispetto al quinto comma del previgente art. 183 c.p.c., la previsione tace tuttavia circa le nuove domande aggiuntive che siano conseguenza della riconvenzionale o dell'eccezione del convenuto. Il silenzio sulla *reconventio reconventionis* è stato quindi letto come volontaria esclusione di un fattore di complicazione del processo, suscettibile di determinare la conversione di tutte le cause al rito ordinario<sup>69</sup>. Benché certo la proposizione della domanda aggiuntiva non sia essenziale a fini difensivi, non credo che si trattasse di una lettura necessitata: lo stesso rischio potrebbe in effetti sussistere a fronte della pur espressamente ammessa, previa autorizzazione giudiziale, chiamata del terzo (ad esempio il terzo c.d. vero obbligato) da parte dell'attore. Né può dirsi che l'inammissibilità della *reconventio reconventionis* risulti appieno compensata dalla possibilità di allegare nuovi fatti costitutivi concorrenti e quindi di modificare la domanda, nell'accezione ampia avallata da Cass. civ., sez. un., n. 2015/12310. Tra l'altro, pure questa possibilità non è espressamente contemplata dal lacunoso comma terzo dell'art. 281 *duodecies*, anche se deve certo ammettersi almeno quando la necessità sorge dalle altrui difese. Alla prima e potenzialmente anche unica udienza di trattazione infatti sono certamente ammissibili tutte le attività necessarie a replicare ad iniziative avversarie, quali manifestazioni irrinunciabili ed incomprimibili della dialettica processuale paritaria. Al catalogo, deve quindi aggiungersi anche la deduzione di prova contraria rispetto alle deduzioni istruttorie del convenuto o del terzo. Ad ogni buon conto, le incertezze con riguardo alla riconvenzionale dell'attore sono superate dal decreto correttivo, nella parte in cui integra il terzo comma dell'art. 281 *duodecies* ammettendo che le parti possano proporre alla prima udienza anche le *domande* e non più solo le eccezioni che sono conseguenza delle difese di controparte.

<sup>69</sup> A. MOTTO, *op. cit.*, §4; E. DALMOTTO, *op. cit.*, 104; M. RENDINA, *Rito semplificato e preclusioni (... cercando Itaca)*, in *Giusto proc. civ.*, 2023, pp. 829 segg., 847; G. BALENA, *cit.*, p. 13. *Contra*, ammette la riconvenzionale dell'attore, dubitando altrimenti della legittimità costituzionale della previsione: A. CARRATTA, *op. cit.*, p. 703.

Dall'art. 281 *duodecies* si ricava, dunque, in sostanziale coincidenza quanto già poteva dirsi nel regime previgente 702 *ter*, che la prima udienza segna il limite ultimo per tutte le attività finalizzate alla definizione del *thema decidendum ac probandum*, in modo da consentire al giudice la tendenzialmente *conclusiva* valutazione circa il grado di complessità della causa. L'estrema concentrazione e l'esclusiva oralità del procedimento risultano tuttavia temperate dall'espressa previsione della possibile concessione, su istanza di parte, di brevi termini successivi all'udienza per l'esercizio di ulteriori attività di trattazione a mezzo deposito di memorie scritte. In tali memorie integrative, le parti possono rispettivamente: con la prima, precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni (si intende, quelle già proposte) ed indicare mezzi di prova o produrre documenti; con la seconda replicare alle allegazioni contenute nella prima memoria e dedurre prova contraria<sup>70</sup>.

Prima di soffermarmi sul nodo, invero centrale, delle condizioni che giustificano la concessione del termine, occorre chiarire un punto sul quale i primi commentatori esibiscono vedute assai diverse. Infatti, dal confronto tra il comma 3 ed il comma 4 potrebbe ricavarsi che sia l'esercizio di poteri correttivi (aggiustamenti di tiro non resi necessari

<sup>70</sup> Ovviamente, se i termini vengono concessi, alla luce delle esigenze prospettate dalle parti, l'attività integrativa delle parti, in quanto potenzialmente idonea ad incidere significativamente sulla determinazione del *thema decidendum* (basti pensare alla facoltà di modificare la domanda, nel pregnante senso attribuito alla espressione dalle citate Sezioni Unite del 2015), dovrebbe consentire ed anzi imporre una rinnovata valutazione circa la complessità della lite e la sua idoneità alla trattazione in forme semplificate. In questo caso il *thema decidendum ac probandum* si cristallizza definitivamente solo dopo la breve coda di trattazione scritta, che potrebbe allora intendersi come una prosecuzione della prima udienza, solo al termine della quale il giudice potrà formulare il suo conclusivo convincimento sulla idoneità del rito. Infatti, la valutazione conclusiva di compatibilità della lite non può che avvenire a valle della finale determinazione dell'oggetto del processo e del quadro fattuale, se non anche della compiuta determinazione delle istanze istruttorie. La questione della rinnovabilità della valutazione era già emersa con riguardo alla disciplina previgente (in arg., per tutti: M. ABBAMONTE, *op. cit.*, p. 325). Con riguardo al procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis, prevaleva l'idea che la valutazione di compatibilità della causa potesse e dovesse essere rinnovata in ogni momento sino alla decisione, dato che solo la conversione nel rito *ordinario* ex art. 702 *ter* comma 4 c.p.c. era espressamente definita irreversibile. Tuttavia, una diversa conclusione poteva trarsi alla luce dell'art. 183 bis, vecchio testo, c.p.c., nella misura in cui la norma configurava come irreversibile il mutamento di rito (da ordinario a sommario) disposto alla prima udienza di trattazione (A. TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario in rito sommario* ad nutum iudicis, cit., 505, il quale ne ricavava anche ulteriore argomento per sostenere che irreversibile fosse pure, la eventualmente implicita, opzione iniziale per la prosecuzione nelle forme del rito sommario introdotto ex art. 702 bis c.p.c.).

dallo sviluppo del contraddittorio, meri pentimenti), sia la deduzione di nuove istanze istruttorie e produzioni documentali sarebbero consentiti *solo* previa autorizzazione giudiziale, espressa appunto con la concessione dell'apposito termine da parte del giudice<sup>71</sup>. Tuttavia, in questo modo si finisce per introdurre una preclusione alle attività *asseverative* che non risulta dalla lettera di 281 *undecies*, norma che non collega affatto agli atti introduttivi la decadenza dai poteri in materia di prova. Di fatto, il regime preclusivo finirebbe per coincidere con quello del rito lavoro<sup>72</sup>. In assenza di chiare indicazioni positive, e nonostante vaghi indizi in tal senso potessero leggersi nella Relazione illustrativa al d. lgs. n. 149/2022 con riguardo tuttavia al rito semplificato dinanzi al Giudice di Pace, all'interprete resta precluso argomentare decadenze che non solo difettano di previsione esplicita, ma neppure sono inequivocabilmente e necessariamente imposte per esigenze di coerenza sistematica e funzionalità interna del procedimento. La soluzione appare criticabile anche sotto il profilo dell'opportunità: non si vede ragione per importare in questa sede le rigide ed anticipate cadenze preclusive proprie del rito lavoro, mancando qui la omogeneità e serialità della materia di causa che connota quello. Inoltre, si deve considerare che la rigida e precoce barriera preclusiva in quel contesto risulta temperata dai poteri ufficiosi in materia di prova, che il giudice del lavoro può esercitare in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 421 c.p.c.<sup>73</sup> Da ultimo, ma non per importanza, manca nel rito semplificato anche l'apertura in appello alle prove nuove «indispensabili», che invece permane nell'art. 437 c.p.c.

Secondo la preferibile lettura, quindi, ancora *alla prima udienza* e fino a che il giudice non abbia ammesso le prove richieste, le parti potranno e

<sup>71</sup> In questo senso A. MOTTO, *op. cit.*, § 3, ricostruendo il rito semplificato ad instar del rito del lavoro, con preclusioni iniziali rigorose salvi limitati spazi di allentamento ad opera del giudice (cfr. art. 420 comma 5 e 6 c.p.c.). Nel senso che integrazioni istruttorie e modifiche della domanda non siano libere, ma necessitino di essere autorizzate, v. anche E. DALMOTTO, *op. cit.*, p. 100 segg., il quale tuttavia critica la soluzione perché foriera di incertezza, senza produrre a mo' di contropartita rilevanti vantaggi per la speditezza del procedimento.

<sup>72</sup> Rito in cui nuove istanze istruttorie sono ammesse solo se la parte dimostra di non averle potute dedurre prima e dove il libero *ius poenitendi* non è ammesso, essendo la modifica della domanda condizionata ad autorizzazione del giudice (artt. 416 e art. 420 comma 5 c.p.c.).

<sup>73</sup> Nel senso che tali poteri si prestino ad offrire un opportuno temperamento alle rigide preclusioni imposte alle parti, pur senza poter supplire alla totale carenza di iniziativa istruttoria: G. TRISORIO LIUZZI-D. DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Cacucci, Bari, 2023, p. 82.

dovranno anche, a pena di decadenza non essendo *garantito* uno spazio ulteriore, esercitare ogni altro potere che non risulti già espressamente precluso. Alla prima udienza le parti sono quindi ancora in termini per formulare nuove istanze istruttorie a prova diretta pure in relazione a fatti già allegati negli atti introduttivi<sup>74</sup>. Nemmeno credo che resti assoggettato ad autorizzazione giudiziale l'esercizio dello *jus poenitendi* e quindi la modifica e la precisazione della domanda non innescata dall'altrui difesa<sup>75</sup>. È pur vero che, diversamente dal previgente art. 183, il terzo comma dell'art. 281 *duodecies* non esplicita che la parte possa liberamente alla prima udienza modificare o precisare la domanda; tuttavia, il quarto comma della stessa disposizione si limita a dettare le condizioni per concedere alla parte una dilazione temporale per l'esercizio di tale potere, ma nulla giustifica che esso venga letto come se dettasse le condizioni per la sua ammissibilità. La modifica deve quindi reputarsi ancora possibile alla prima udienza *anche se non innescata dalle difese di controparte*<sup>76</sup>. La decadenza imposta dal terzo comma si riferisce solo alla non recuperabilità del potere di sollevare contro-eccezioni in senso stretto e domande nuove aggiuntive nella memoria di emendamento, eventualmente concessa ai sensi del successivo quarto comma.

Ovvio che, sia per quanto riguarda le prove sia per l'allegazione di nuovi fatti costitutivi, si tratta di una relativamente modesta apertura, data la breve *distantia temporis* tra il termine per la costituzione del convenuto e la prima udienza, e che l'agio di completare con calma l'impianto difensivo può essere garantito solo dalla concessione di un acconcio termine successivo alla stessa udienza. Si tratta comunque di un'apertura

<sup>74</sup> G. BALENA, *op. ult. cit.*, p. 10 segg.; C. CONSOLO, *op. ult. cit.*, p. 369; M. RENDINA, *op. cit.*, p. 841. Per l'inserimento nel fascicolo telematico un nuovo documento, l'art. 87 disp. att. c.p.c. prevede che se la necessita di depositare emerge nel corso di un'udienza il giudice possa a tal fine concedere una dilazione temporale.

<sup>75</sup> Vedi gli Autori citati retro in nota 69; cui *adde*, se ben si intende: R. TISCINI, *op. ult. cit.*, 435, la quale reputa tuttavia libera la richiesta di ammissione di un nuovo mezzo istruttorio. Nel senso del testo: G. BALENA, *op. ult. cit.*, p. 15; A. CARRATTA, *op. ult. cit.*, p. 704.

<sup>76</sup> Altrimenti la norma finirebbe per assomigliare alla versione dell'art. 183 uscita di penna al legislatore del 1990 (e mai entrata in vigore), dove si prevedeva appunto che: «Entrambe le parti possono precisare e, *previa autorizzazione del giudice*, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte». Mi sembra però significativo che in quella disposizione si tenessero ben *distinti* i due piani: quello della autorizzazione a modificare la domanda, espressamente prevista, e quello della concessione di termini per quelle stesse modificazioni. Non sarebbe stato dunque possibile, in assenza di una previsione esplicita, ricavare la prima dalla seconda.

che non credo possa essere negata: pur con la consapevolezza che una nuova allegazione o la deduzione di una nuova prova alla prima udienza esigono che siano garantiti adeguati spazi per la replica di controparte.

Questa considerazione ci riporta all'eventuale concessione dei termini per le memorie integrative, che il legislatore del 2022 ha subordinato, oltre che all'istanza di parte, alla sussistenza di un «giustificato motivo», sottolineandone ulteriormente la discrezionalità con l'espressione «se richiesto, può disporre». Naturalmente, è tutt'altro che agevole concretizzare una nozione tanto elastica e quindi ancorare a parametri rigorosi il possibile allentamento dell'incalzante ritmo procedimentale, con l'inevitabile strascico di incertezze<sup>77</sup>. Si tratta però con tutta evidenza di una questione centrale, dalla cui soluzione dipendono al tempo stesso il successo pratico del modello semplificato e la sua effettiva idoneità a veicolare una risposta giudiziale effettivamente più celere di quella ordinaria<sup>78</sup>. Da un lato, si staglia il timore di una gestione arbitraria e capricciosa del potere giudiziale di concedere o meno tale agio difensivo; dall'altro lato, si profila il rischio di trasformare la concessione in un automatismo e quindi di escludere la stessa astratta possibilità di una definizione in prima udienza anche per le cause più semplici.

Non poche infatti sono state le voci inclini a letture assai generose, reputando sufficiente la prospettazione dell'esigenza di dedurre nuove prove anche per fatti già in precedenza allegati negli atti introduttivi, oltre che per fatti nuovi allegati per prima volta in tale sede<sup>79</sup>. Ed era appunto in questa direzione che si era mossa, nel dichiarato intento di assicurare i potenziali ricorrenti, una sezione del Tribunale di Milano, prospettando con una celebre ed ampiamente divulgata direttiva interna l'applicazione non eccezionale della concessione del termine. Argomentando dal novel-

<sup>77</sup> Secondo alcuni dei primi commenti la formula potrebbe alludere a situazioni in cui la controversia presenta un grado intermedio di complessità, tale da suggerire una maggior ponderazione ed approfondimento del dibattito, non al punto però da giustificare il passaggio al rito ordinario (C. TARASCHI, *Riforma processo civile: il nuovo rito semplificato di cognizione*, in *Il processo civile.com*, 2022). La maggior parte dei commenti di limita ad osservare con disincanto il rinvio alla piena discrezionalità giudiziale.

<sup>78</sup> Per tutti: S.MENCHINI, in S. MENCHINI- E. MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, in *Riv. dir. proc.* 2023, 578 segg., 583.

<sup>79</sup> G.P. CALIFANO, *op. cit.*, p. 21, nel senso che per integrare il giustificato motivo sia sufficiente l'istanza di parte e la "non pronta soluzione" della controversia data la necessità di raccogliere di ulteriori mezzi di prova rilevanti; G. BALENA, *op. ult. cit.*, p. 16, osservando che la concessione di brevi termini sarebbe comunque preferibile rispetto alla concentrazione di ogni deduzione all'udienza, con i conseguenti oneri di verbalizzazione; F.P. LUISO, *op. cit.*, p. 142.

lato art. 101 c.p.c. e dall'esigenza di garantire il contraddittorio, i giudici del Tribunale ambrosiano preannunciavano quindi una interpretazione generosa della condizione legittimante la concessione dei termini. Ma dove trovare un accettabile equilibrio, che eviti di trasformare la concessione in un automatismo ed al tempo stesso si traduca nel frequente, i.e. non eccezionale riconoscimento della congruità della richiesta dilazione temporale? Un criterio direttivo si sarebbe forse potuto ricostruire ammettendo la concessione dei termini a fronte della prospettazione della necessità di tempo per affinare le rispettive impostazioni difensive, rifiutandola solo se *evidentemente* pretestuosa ovvero quando emerga la possibilità di definire la controversia sulla base di questioni preliminari o pregiudiziali assorbenti *ovvero* quando a fronte di atti di parte sufficientemente completi il giudice stimi possibile definire la controversia per inconcludenza *in iure*<sup>80</sup>. In questa prospettiva, il rito semplificato avrebbe in sostanza finito per riprodurre la fisionomia familiare del rito ordinario pre-riforma, solo con tempi ridotti ed un *quantum* minimo di discrezionalità giudiziale nell'amministrare l'opzione tra contraddittorio solo orale all'udienza ovvero diluito in una trattazione scritta non troppo distesa. Con la conseguenza che, dinanzi ai disorientamenti provocati dallo sconvolgimento dell'*iter* del giudizio nel rito ordinario, avrebbe potuto davvero avverarsi la profezia di una sorta di trasmigrazione in massa verso il rito semplificato, quale porta di ingresso "normale" del contenzioso e salva sempre la ponderata valutazione di adeguatezza alla prima udienza<sup>81</sup>. Occorre ammettere, tuttavia, che la lettura sopra tratteggiata di fatto finisce per invertire il rapporto regola/eccezione emergente dall'art. 281 *duodecies*, in cui evidentemente la concentrazione temporale entro

<sup>80</sup> Nel rito ordinario pre-Cartabia, alla luce della formulazione letterale dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il potere del giudice di rigettare l'istanza di termini per il deposito di memorie e rimettere la causa in decisione direttamente alla prima udienza ai sensi degli art. 187 e 80 *bis* dis. att. c.p.c. non era pacifico (cfr.: G. COSTANTINO, *op. cit.*, 170; e, in senso *contrario*: BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Cacucci, Bari, 2006, pp. 87 segg.), ma aveva trovato avallo ad opera della Suprema Corte quanto meno nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 187 (Cass. civ. 23 marzo 2017 n. 7474). Per la possibile rimessione in decisione alla prima udienza, senza concessione dei termini quando il giudice reputi possibile decidere la controversia immediatamente "anche sulla base di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito" si era quindi espressa la Commissione Luiso, *Proposte normative e note illustrative*, 25 maggio 2021, pp. 36 segg., nella Proposta A.

<sup>81</sup> Va detto peraltro che l'urgenza di incoraggiare gli attori ad imboccare il binario semplificato suona forse oggi meno impellente, dato che la funzionalità dello *switch* inverso, i.e. dall'alveo del rito ordinario, è stata ripristinata mercé l'anticipazione dello snodo.

la prima e unica udienza dell'attività di trattazione si presenta come la soluzione di *default*.

Ferma dunque la sostanzialmente insindacabile valutazione giudiziale dell'opportunità di concedere una coda di trattazione scritta, può e deve in ogni caso riconoscersi che tale concessione sia obbligata, riducendosi la discrezionalità a zero, almeno quando alla prima udienza emergono ammissibili novità, anche a seguito di rilievo officioso del giudice, e non sia concretamente esigibile una reazione immediata, ad esempio per la deduzione di prova contraria<sup>82</sup>; ed *a fortiori* quando il convenuto si sia costituito direttamente alla prima udienza sollevando eccezioni in senso lato ed innescando in questo modo l'esigenza di una replica ponderata da parte dell'attore<sup>83</sup>. Salvo valorizzare eventuali impedimenti soggettivi, per i quali tuttavia si dovrebbe a rigore fare leva su all'art. 153 c.p.c., la concessione di un termine per le semplici integrazioni istruttorie ovvero per quelle produzioni documentali, che avrebbero comunque potuto essere effettuate dalla parte entro la prima udienza, risulterebbe invece interamente rimessa alla insindacabile discrezionalità del giudicante<sup>84</sup>.

Rispetto a questi primi orientamenti, l'intervento del recentissimo decreto correttivo rischia di avallare una impostazione assai più restrittiva. Vediamo perché.

La modifica incide in due direzioni: in primo luogo, sostituisce al «può disporre» un più rassicurante «se richiesto *dispone*»; in secondo luogo, e *soprattutto*, mira a circoscrivere e meglio determinare il parametro valutativo al quale comunque la concessione del termine resta subordinata. Il quarto comma dell'art. 282 *duodecies* viene quindi riscritto chiarendo che il giudice, se richiesto, concede i termini per le memorie integrative «*quando l'esigenza sorge dalle difese di controparte*». Secondo la Relazione illustrativa, i termini dovrebbero essere concessi «ad esempio perché è necessario replicare a specifiche domande o eccezioni o perché le avverse

<sup>82</sup> M. RENDINA, *op. cit.*, p. 855.

<sup>83</sup> G. BALENA, *Il (semi)nuovo procedimento semplificato di cognizione*, cit., p. 16; F.P. LUISO, *op. cit.*, p. 142.

<sup>84</sup> Nel senso che, ferma la doverosa concessione dei termini per le repliche alle novità emerse all'udienza, la formula del "giustificato motivo" alluda ad una sorta di applicazione speciale della rimessione in termini, dai presupposti più sfrangiati e capaci di abbracciare anche le situazioni di complessità "intermedia" della causa, che suggerisca l'opportunità di dettare un ritmo meno incalzante: M. RENDINA, *op. cit.*, p. 859 s. Secondo una più severa impostazione, la concessione del termine sarebbe giustificata solo a fronte di uno sviluppo dialettico che generi l'esigenza di replica consequenziale: G. FABBRIZZI, *op. cit.*, p. 1598 segg.; M. STELLA, *op. cit.*, pp. 826 segg.

allegazioni rendono necessario dedurre nuove prove». L'esemplificazione continua, declinata al negativo, precisandosi che i termini «non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto». La Relazione quindi lascia un notevole margine di ambiguità con riguardo a cosa concretamente possa intendersi per «esigenze sorte dalle difese di controparte».

Le novità possono leggersi in due modi, a seconda del peso che si voglia attribuire all'uso dell'indicativo «concede», che suggerisce il dovere di concedere i termini al ricorrere della istanza di parte, e del requisito aggiuntivo come precisato dal decreto correttivo. Se si prendono sul serio la sostituzione del «può concedere» con un secco «concede» e la precisazione che l'esigenza di una dilazione temporale debba *sorgere* dalle difese di controparte; se si considera, inoltre, che ogni aggiustamento del tiro, come pure ogni replica rispetto alle allegazioni e deduzioni del convenuto tempestivamente costituitosi può farsi in prima udienza e che pure alla prima udienza entrambe le parti potrebbero liberamente integrare le deduzioni istruttorie, può sembrare difficile ammettere che le difese di controparte, idonee a giustificare la concessione del termine, possano identificarsi con quelle già note, alle quali non si sia riusciti a reagire entro l'udienza in ragione della loro ampiezza, comunque non tale da determinare il passaggio al rito ordinario, ovvero per ragioni puramente soggettive: anche perché ragionando altrimenti si otterrebbe l'effetto certo non voluto di rendere sostanzialmente *sempre* doverosa la concessione del termine<sup>85</sup>. In questa chiave, oltre che per i fatti nuovi emersi all'udienza, i termini per ulteriori deduzioni istruttorie in relazione ai fatti allegati con gli atti introduttivi sarebbero concessi solo nel caso in cui sopravvenga in udienza la contestazione specifica (sempre che la si consideri ammessa dopo la comparsa di risposta) da parte del convenuto. In questa chiave di lettura, il chiarimento apportato dal decreto correttivo pagherebbe tuttavia un prezzo assai elevato sull'altare della prevedibilità delle regole del gioco<sup>86</sup>, sacrificando l'elemento di flessibilità offerto dalla valutazione caso per caso dell'opportunità in concreto di proseguire la trattazione

<sup>85</sup> La stessa Relazione d'altra parte sottolinea l'esigenza che «gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, *ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto*».

<sup>86</sup> Si legge nella Relazione illustrative che l'intervento sul comma quarto intende soddisfare «l'esigenza, manifestata da più parti e in particolare dall'avvocatura, di individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative».

per iscritto e con esso pure l'intenzione ad incentivare ed incoraggiare la scelta del rito semplificato che la stessa Relazione illustrativa declama. In altre parole, bene la previsione che la concessione dei termini sia doverosa quando l'esigenza di precisare, modificare la domanda ovvero indicare mezzi di prova sorga dall'esigenza di replicare a novità emerse in udienza e non sia quindi esigibile una reazione istantanea; ma perché escludere che la trattazione non possa essere concessa anche in altre circostanze, più variegata e non tutte *ex ante* predeterminabili in astratto?

Risulta allora preferibile accedere ad una diversa lettura della nuova formulazione del tormentato quarto comma: nel senso cioè che il riferimento alle esigenze sorte dalle difese di controparte, che condizionano la concessione delle memorie successive all'udienza (e non invece l'esercizio dei poteri assertivi o asseverativi che solo si chiede di poter esercitare per iscritto anziché verbalmente in udienza), evochi in termini del tutto generici qualsiasi situazione in cui appaia opportuno, alla luce della articolazione delle argomentazioni e deduzioni in fatto sin lì già emerse, consentire maggior agio difensivo. In altre parole, la concessione di un termine non sarebbe garantita, donde l'onere di completezza degli atti introduttivi, ma sarebbe eventualità tutt'altro che eccezionale. Ovviamente, quali siano questi casi nessuno potrebbe a priori predeterminare e la doverosità finirebbe per scolorire del tutto, salvi tuttavia i casi in cui davvero la dilazione temporale si imponga in ragione delle novità emerse all'udienza<sup>87</sup>.

<sup>87</sup> Benché la disposizione si riferisca esclusivamente alle difese di controparte, la dilazione temporale va ammessa ed anzi si impone evidentemente anche alla luce di rilievi officiosi, in relazione ai quali la concessione di un termine per replicare dovrebbe d'atra parte comunque giustificarsi alla luce dell'art. 101 c.p.c.